

# BRICS e Global South: una visione prospettica verso la costruzione di un “nuovo” sistema multilaterale

di Matteo Fulgenzi

**Abstract:** *BRICS and the Global South: A perspective on the construction of a “New” multilateral system* - The BRICS intergovernmental coordination has emerged as a leading player on the evolving international scene, demonstrating the necessary capabilities to influence both the general and sectoral evolutionary trends of the international legal framework. The analysis of the official sources of the intergovernmental forum, which currently brings together Brazil, Russia, India, China, and South Africa along with Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Ethiopia, and Iran, outlines the vision of this informal grouping of countries with respect to key issues in international law and international relations. It highlights the correlation between the perspective, the participatory demands and the Westphalian assumptions advocated by the BRICS – in a logic of rebalancing, and in a multipolar sense – and the “reinterpretative” conception of global governance structures and multilateralism that underpins the coordinated actions of the BRICS on the global stage, particularly as catalysts for the de(neo)colonization of the so-called South of the world.

2763

---

**Keywords:** BRICS+; Global governance; Global South; Perspectivism in international relations; Multipolarity

## 1. Introduzione: I BRICS e il mondo multipolare

Sullo sfondo del preoccupante aggravarsi dei molteplici scenari di una crisi internazionale “diffusa”<sup>1</sup> che si annuncia come senza precedenti a far data dal Secondo Dopoguerra, il mondo si trova, oggi, ad affrontare sfide complesse e interdipendenti che impongono una seria riflessione sulle emergenti dinamiche globali. In tale contesto, si delinea con crescente chiarezza il concetto di un nuovo ordine multipolare, dove potenze regionali contendono agli egemoni incontrastati di un tempo il ruolo di protagonisti sulla mutata scena internazionale<sup>2</sup>. Nel novero di queste realtà, il conglomerato (o,

---

<sup>1</sup> «Il mondo è attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito terza guerra mondiale a pezzi in un vero e proprio conflitto globale», Papa Francesco, discorso di inizio anno al Corpo diplomatico, Città del Vaticano, 8 gennaio 2024. Si veda, inoltre: A. Guterres, *Secretary-General’s remarks to the General Assembly on Priorities for 2024*, United Nations, 7 febbraio 2024.

<sup>2</sup> «Vedo [che] il sistema internazionale, al quale eravamo abituati dopo la Guerra Fredda, non esiste più. L’America ha perso il suo *status* di egemone. E l’ordine [mondiale] multilaterale post-1945 sta perdendo terreno», discorso dell’Alto Rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell all’Università di Oxford sul mondo alle prese con le guerre, 3 maggio 2024.

secondo la più appropriata delle definizioni, il “coordinamento”<sup>3)</sup> dei BRICS rappresenta senza dubbio una forza particolarmente significativa, portando con sé una ragguardevole influenza in campo politico-diplomatico, giuridico ed economico-finanziario (nonché in ambito militare<sup>4</sup>, sebbene tale *forum* intergovernativo rimanga estraneo alle logiche di un'alleanza formale nel ramo della difesa). L'affermazione di un nuovo ordine mondiale multivettoriale, caratterizzato dalle problematiche connesse alla coabitazione tra centri di potere, interessi e punti di vista ontologicamente divergenti, porta con sé sensibili implicazioni per lo sviluppo, la stabilità e la sicurezza globali. Attraverso questa lente, risulta essenziale esplorare spunti e criticità che – tanto sul piano politologico quanto su quello internazionalistico – permeano la visione “riequilibrativa” perorata da parte di attori emergenti che ambiscono a ridefinire le direttrici finora univoche della globalizzazione “a trazione occidentale”, perseguendo un equo bilanciamento nella ripartizione del potere globale e puntando, in tal senso, sull'affermazione planetaria di un diverso approccio prospettico – alternativo a quello, fin qui egemonico, avanzato dall'Occidente – nei confronti di un ampio novero di temi cruciali del diritto internazionale e, in particolare, delle sue norme riguardanti le fondamentali materie della pace, della sicurezza, dell'economia e dello sviluppo<sup>5</sup>.

La prospettiva dei BRICS – come traspare da un'analisi di natura filologica delle fonti ufficiali del *forum* intergovernativo – si pone del resto nel solco di un complesso approccio di carattere “re-interpretativo” (piuttosto che, letteralmente, revisionista<sup>6</sup>) della dimensione normativa sottesa al quadro delle relazioni internazionali, sorgendo in direzione

<sup>3</sup> Cfr. M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, Roma, 2023.

<sup>4</sup> Questo, tanto più alla luce della partecipazione di Mosca, Nuova Delhi, Pechino e Teheran nel quadro della *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), un'organizzazione intergovernativa che riunisce nove Stati del continente eurasiatico (con Abu Dhabi, Il Cairo e Riyad tra i suoi 14 *Dialogue Partners*) nell'ambito della cooperazione politica, economica, commerciale, culturale e scientifico-tecnologica, nei campi sanitario e ambientale nonché nelle materie della sicurezza e della difesa, con particolare *focus* sulla lotta al traffico internazionale di armi e droga e sul contrasto alle cc.dd. tre forze: terrorismo, separatismo ed estremismo/fondamentalismo.

<sup>5</sup> In merito, cfr.: L. Scaffardi (a cura di), *Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, Torino, 2012; Id., *BRICS, a Multi-Centre 'Legal Network'?*, in 5 *Beijing Law Rev.* 140 (2014); G.W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, in 12 *Braz. J. Int. Law* 303 (2015); L.P. Anufrieva, *BRICS: Legal Nature and Principles of Cooperation*, in 12 *Actual Problems of Russian Law* 123 (2019); M. Ricceri, *BRICS: un modello originale di cooperazione internazionale*, in Id. (ed.), *Il coordinamento BRICS*, cit., 19-121. Nella cornice degli approfondimenti che seguiranno nella trattazione, si tenga peraltro presente che: «la maggior parte dei Membri dei BRICS è nel complesso soddisfatta dell'attuale funzionamento del sistema internazionale e quindi nutre una visione conservatrice, piuttosto che rivoluzionaria, dell'economia globale», P. van Ham, *The BRICS as an EU Security Challenge. The Case for Conservatism*, Clingendael Report, 2015, 19.

<sup>6</sup> Nel campo del diritto internazionale e della scienza delle relazioni internazionali, il termine “revisionismo”, piuttosto che all'innovazione e alla “ridefinizione” evolutiva del sistema vigente, allude infatti a intenti miranti alla sostanziale “sovversione” delle fondamenta dell'ordine costituito e al rovesciamento della struttura delle relazioni di potere sottese allo *status quo* (anche attraverso il radicale cambiamento del sistema economico-finanziario e delle filiere di produzione globali esistenti) in base alle istanze e alle esigenze dello Stato o degli Stati “revisionisti” (si pensi al caso dell'URSS).

opposta alle tensioni “iper-globalizzanti” e “desovranizzanti” maturate in Occidente sulla scorta di un’accezione impropria del multilateralismo come univoca e indifferenziata uniformazione verticale dei paesi “subordinati” all’agenda politico-ideologica dettata dai “sovraordinati” e all’*acquis* regolatorio dettato dalle istituzioni internazionali diretta emanazione di questi ultimi<sup>7</sup>. La realtà dei BRICS, infatti, si erge a fautrice di una concezione classica dell’idea di sovranità statale, coniugata al diritto di ciascuna nazione del globo di difendere da ingerenze esterne ciò che essa stessa ritenga ricadere nell’alveo definito “essenziale” della propria integrità territoriale e del proprio interesse nazionale, per di più allargato all’area di rilevanza geostrategica (oltre che storica) della propria c.d. zona di influenza<sup>8</sup>. Tale orientamento, dunque, si disvela come un tentativo di profonda ridefinizione – in senso multicentrico e multipolare – dell’ordine mondiale unipolare emerso al termine della Guerra Fredda dopo il collasso del blocco sovietico. Uno sforzo, quello del gruppo dei BRICS, profuso attraverso l’intesa valorizzazione della Carta delle Nazioni Unite alla luce del recupero dei c.d. principi di Westfalia<sup>9</sup> nonché per mezzo di una riedizione – in chiave adattiva regionale – della c.d. *Monroe Doctrine*<sup>10</sup>, con il proposito di contrastare la proliferazione delle minacce strategiche lesive della condizione di *balance of power* tra le potenze globali e, in particolare, di avversare l’insistente abuso unilaterale dello strumento della coercizione economica internazionale (*i.e.*, le cc.dd. sanzioni autonome) quale illegittimo mezzo di pressione e contenimento politico – oltre che di incalzante

---

<sup>7</sup> R.O. Keohane, *After Hegemony*, Princeton - New Jersey, 2005; J. S. Nye Jr., *The Future of Power*, Public Affairs, 2011; J.J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York, 2014.

<sup>8</sup> Si consideri la creazione – c.d. *Russian-led* – dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU). Il trattato internazionale che definisce gli assetti giuridico-istituzionali dell’EAEU è stato firmato ad Astana il 29 maggio 2014 da Bielorussia, Russia e Kazakhstan ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Gli accordi che hanno definito l’accesso di Armenia e Kirghizistan sono stati conclusi, in ordine, il 9 ottobre e il 23 dicembre 2014, entrando in vigore nel 2015. Questo, all’ombra della Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (OTSC), alleanza militare attiva nell’area post-sovietica dal 1992.

<sup>9</sup> La Pace di Westfalia, conclusa nel 1648 con i trattati di Münster e di Osnabrück, pose fine in Europa alla Guerra dei Trent’anni. Alcuni dei principi del c.d. ordine di Westfalia (*i.e.*, il rispetto della sovranità e dell’indipendenza degli Stati, la Ragion di Stato e il principio di non-ingerenza) resteranno per secoli tra i fondamenti della politica internazionale. Giova tuttavia sottolineare come l’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite (che statuisce la primazia della Carta rispetto alle previsioni di ogni altro accordo bilaterale o multilaterale concluso dai Membri dell’ONU) e il bilanciamento tra la protezione dei diritti umani (elemento liberale) e la tutela della sovranità e dell’integrità degli Stati membri (componente realista) rappresentino alcune delle maggiori differenze tra l’ordine westfaliano e l’ordinamento delle Nazioni Unite sorto nel 1945. Cfr. M. Hilaire, *The Evolution and Transformation of International Law*, Berlino, 2021, 30.

<sup>10</sup> La “dottrina Monroe”, proclamata dal Presidente James Monroe dinanzi al Congresso degli Stati Uniti il 2 dicembre 1823, incentrava la propria ideologia nel motto «L’America agli Americani». Tale dottrina sanciva la supremazia degli USA sull’intero continente americano, concepito quale zona di influenza di esclusiva pertinenza degli Stati Uniti e, di conseguenza, sottratto all’ingerenza delle potenze europee dell’epoca (con la sola eccezione dei territori coloniali ancora controllati da queste ultime nelle Americhe).

logoramento economico-finanziario – nei confronti degli Stati cc.dd. non-allineati all'universalismo occidentale<sup>11</sup>.

Il prisma introduttivo così delineato informerà pertanto l'intero impianto analitico del presente contributo, permeandone l'articolazione nel progressivo svolgimento delle argomentazioni riportate nelle sue due macro-sezioni tematiche incentrate, rispettivamente, sulla qualificazione della realtà dei BRICS nelle cornici del diritto internazionale e dello studio delle relazioni internazionali, nonché sull'approfondimento della peculiare visione del diritto internazionale e delle relazioni internazionali che caratterizza tale variegato gruppo di paesi. La disamina dei riferimenti attinti dalle risorse della trattazione internazionalistica, supportata dalla metodologia comparativa e corroborata da riscontri documentali ed empirici, sublimerà il dato giuridico in un'inerente lettura politologica (arricchita da categorizzazioni di matrice filosofica) delle tensioni policentriche che attualmente agitano l'agone internazionale. La trattazione paleserà i tratti genetici dell'agglomerato dei BRICS e contribuirà ad evidenziare come la visione prospettica del diritto internazionale e delle relazioni internazionali perorata da tale coordinamento di Stati sovrani – ed estesa, in maniera proiettiva, all'autopercezione della più ampia compagine collettiva del c.d. Sud Globale – intervenga ad alimentare il mutamento degli assetti di potere sullo scacchiere internazionale nel senso della multipolarità, corrispondente ad un sostanziale riequilibrio delle dinamiche dei vettori politici, economici e militari che ne scandiscono il vibrante ritmo evolutivo. L'analisi, infine, non mancherà di soffermarsi sulle criticità intrinseche ad ogni fase di transizione nella redistribuzione del potere globale, suggerendo l'opportunità, per le parti in causa, di recuperare il genere westfaliano di conduzione paritaria (e possibilmente sinergica) delle interazioni tra "centri di polarità" nel quadro di un rinnovato multilateralismo e, dunque, di volersi elevare al di sopra del piano dell'ineluttabilità di uno scontro tra potenze (economiche, ma soprattutto nucleari) i cui esiti sarebbero inevitabilmente rovinosi per l'intera umanità, districandosi in tal modo dai ciclici vincoli dell'inganno edenico del preteso dominio autoreferenziale sul mondo.

2766

## 2. I BRICS nella prospettiva del diritto internazionale e delle relazioni internazionali

L'acronimo BRIC fece la sua prima comparsa agli esordi del nuovo millennio nel lavoro dell'analista finanziario americano Jim O'Neill, al fine di designare Brasile, Russia, India e Cina in guisa di paesi accomunati dall'elevato potenziale di crescita racchiuso nei rispettivi fondamentali economici<sup>12</sup>. Nell'intento degli esperti, tale ottimistica designazione avrebbe dovuto rappresentare un espediente utile a risollevarne l'umore degli investitori

<sup>11</sup> G. Toloraya, *I BRICS e il loro possibile ruolo nell'evoluzione verso un Nuovo Ordine Internazionale (uno sguardo dalla Russia). L'origine dei BRICS come prodotto della geopolitica*, in M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, cit., 157-182. Per un ulteriore riscontro "fattuale", si veda: *Discorso del Presidente della Federazione Russa*, in *Kremlin.ru*, 21 febbraio 2022.

<sup>12</sup> J. O'Neill, *Building better global economic BRICS*, Goldman Sachs Global Economic Paper 66, 2001.

all'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Differenziandosi dalle sorti di altre sigle care agli analisti<sup>13</sup>, l'agglomerato dei cc.dd. BRIC è stato tuttavia in grado di trasformarsi in un consesso diplomatico interstatale capace di coordinare al più alto livello la politica estera (e gli inerenti aspetti della politica interna) dei propri partecipanti<sup>14</sup>, assumendo quindi i connotati di un *forum* intergovernativo informale<sup>15</sup> che, fin dalla sua nascita, ha raggruppato due giganti demografici (*i.e.*, India e Cina), tre potenze nucleari inoltre protagoniste della corsa allo spazio (*i.e.*, Russia, Cina e India)<sup>16</sup> nonché due Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (*i.e.*, Cina e Russia)<sup>17</sup> insieme alla terza

<sup>13</sup> Gli operatori dei mercati finanziari internazionali sono infatti soliti designare (e semplificare) gli scenari d'investimento tramite l'utilizzo di sigle o acronimi, come CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica), VISTA (Vietnam, Indonesia, Sudafrica, Turchia e Argentina), MIST (Messico, Indonesia, Corea del Sud e Turchia), *Next-11* (Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud, Vietnam).

<sup>14</sup> In merito, cfr.: R.B. Ahdieh *et al.*, *The Existing Legal Infrastructure of BRICs: Where Have We Been and Where Are We Going?*, in 5 *NJTIP* 503 (2007); C.J. Milhaupt, *Beyond Legal Origin: Rethinking Law's Relationship to the Economy—Implications for Policy*, in 57 *AM. J. COMP. L.* 831 (2009); J.V. de Sá Pimentel (ed.), *Brazil, BRICS and the international agenda*, Brasilia, 2013; M. Matovska, J. Trajkoska, Z. Siljanovska, *The Impact of BRICS from Economic, Legal and Political Aspect in the International Community*, in 1 *European Scientific Journal, Special Edition* 370 (2014). Si vedano ancora: R. Cardilli, S. Porcelli (Eds), *Legal Aspects of BRICS*, collana «Roma e America», Milano, 2015; T. Lumumba-Kasongo, *Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS) and Africa: New Projected Developmental Paradigms* 40 *AJOL* 77 (2015); B. Martynov, *BRICS Countries and Approaches to International Law*, in 14 *International Processes* 26 (2016); A. Rajput, *The BRICS as 'Rising Powers' and the Development of International Law*, in H. Krieger (ed.), *The International Rule of Law: Rise or Decline?*, Oxford, 2019, 105 ss.; J. Kirton, M. Larionova, *Contagious convergent cumulative cooperation: the dynamic development of the G20, BRICS and SCO*, in *Int. Polit.* (2022).

<sup>15</sup> Si annoverano, ad oggi, 15 vertici intergovernativi dei BRICS, in conclusione dei quali i Membri hanno provveduto alla stesura delle seguenti dichiarazioni finali congiunte: *Joint Statement of the BRIC Leaders*, Ekaterinburg, Russia, 16 giugno 2009; *II BRIC Summit of Heads of State/Government Joint Statement*, Brasilia, Brasile, 15 aprile 2010; *III BRICS Summit Sanya Declaration*, Sanya, Cina, 14 aprile 2011; *IV BRICS Summit Delhi Declaration*, New Delhi, India, 29 marzo 2012; *V BRICS Summit eThekweni Declaration BRICS and Africa: Partnership for Development, Integration and Industrialisation*, Durban, Sudafrica, 27 marzo 2013; *VI BRICS Summit Fortaleza Declaration*, Fortaleza, Brasile, 15 luglio 2014; *VII BRICS Summit Ufa Declaration*, Ufa, Russia, 9 luglio 2015; *VIII BRICS Summit Goa Declaration*, Goa, India, 16 ottobre 2016; *VIII BRICS Summit Xiamen Declaration*, Xiamen, Cina, 4 settembre 2017; *X BRICS Summit Johannesburg Declaration*, Johannesburg, Sudafrica, 26 luglio 2018; *XI BRICS Summit Brasilia Declaration*, Brasilia, Brasile, 14 novembre 2019; *XII BRICS Summit Moscow Declaration*, Mosca, Russia, 17 novembre 2020; *XIII BRICS Summit: New Delhi Declaration*, New Delhi, India, 9 settembre 2021; *XIV BRICS Summit Beijing Declaration*, Pechino, Cina, 23 giugno 2022; *XV BRICS Summit Johannesburg II Declaration*, Sandton, Gauteng, Sudafrica, 23 agosto 2023.

<sup>16</sup> Al riguardo, cfr. *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 32. Si veda ancora: *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 26.

<sup>17</sup> La prima posizione di rilievo, mantenuta in via congiunta da parte dei BRICS in una sede istituzionale internazionale, si è registrata nel marzo 2011 proprio in occasione della comune astensione dal voto in Consiglio di Sicurezza dell'ONU in riferimento alla Risoluzione 1973 (2011) sulla crisi libica (adottata, il 17 marzo 2011, con dieci voti a

economia emergente a livello mondiale (il Brasile). Il gruppo – evoluto nella dicitura BRICS nel 2011 dopo aver registrato l'adesione della maggiore potenza economica e industriale del continente africano (il Sudafrica)<sup>18</sup>, per poi essere allargato ad Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran nel gennaio 2024 – rappresenta oggi più del 45% della popolazione del globo (contro il 10% del G7), più del 30% della superficie terrestre; circa il 29,3% del PIL mondiale (contro il 46% espresso dal G7, ma con un valore “reale” che per i BRICS sorpassa il 36% in termini PPA); più del 21% del commercio mondiale; circa un quarto del valore globale degli investimenti esteri diretti (IDE); il 35% del totale delle riserve valutarie internazionali<sup>19</sup> e una pressoché sconfinata ricchezza in termini di risorse naturali (e.g., il 45% della produzione mondiale di petrolio), oltre a dimostrare ragguardevoli potenzialità di sviluppo che permettono ai singoli paesi di questo mastodontico aggregato geoeconomico di fungere da costante traino per la crescita economica delle loro rispettive regioni geografiche e aree di influenza<sup>20</sup>.

2768

Il processo di avvicinamento tra gli Stati oggi parte del gruppo – fondato, fin dal principio, sull'autoidentificazione dei suoi Membri come economie emergenti<sup>21</sup> – ha ricevuto il primo impulso ad esito di una riunione tra i rispettivi Ministri degli Esteri tenutasi nel 2006 a New York (su iniziativa russa<sup>22</sup>) a margine della 61° sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, nel 2009, ha trovato riscontro formale in occasione del primo Vertice dei Capi di Stato BRIC, svoltosi in Russia nella città di Ekaterinburg dove i *leaders* dei quattro paesi fondatori hanno inteso «promuovere il dialogo e la cooperazione tra i [propri] paesi in modo incrementale, proattivo, pragmatico, aperto e trasparente»<sup>23</sup>, ritenendo ciò «favorevole non solo al servizio degli interessi comuni delle economie di mercato emergenti e dei paesi in via di sviluppo, ma anche alla costruzione di un mondo armonioso di pace duratura e prosperità comune»<sup>24</sup> e rimarcando il proprio sostegno «a un ordine mondiale multipolare più democratico e giusto basato sul diritto internazionale, sull'uguaglianza, sul rispetto reciproco, sulla cooperazione, sull'azione coordinata e sul processo

---

favore, nessun voto contrario e le cinque astensioni di Brasile, Cina, Germania, India, Russia). Cfr. P. Ferdinand, *Rising powers at the UN: an analysis of the voting behaviour of BRICS in the General Assembly*, in 35 *Third World Quarterly* 376 (2014).

<sup>18</sup> *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 2.

<sup>19</sup> Per i dati riportati, cfr. *InfoBRICS – BRICS Information Portal* [infobrics.org](http://infobrics.org). Inoltre, cfr.: OMC, *World Trade Statistical Review 2023*; *BRICS Investment Report* (UNCTAD/DIAE/2023/1); *Key Statistics and Trends in International Trade 2023* (UNCTAD/DITC/TAB/2024/1); FMI, *World Economic Outlook* (aprile 2024); FMI, *WEO Database* (2024).

<sup>20</sup> In ampia prospettiva, cfr. W. Chen, M. Fornino, H. Rawlings, *Navigating the Evolving Landscape of China and Africa's Economic Engagements*, FMI/WP/24/37 (2024).

<sup>21</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 15; *Sanya Declaration*, 2011, cit., §§ 5, 6, 7, 15, 16.

<sup>22</sup> C. Roberts, *Russia's BRICs Diplomacy: Rising Outsider with Dreams of an Insider*, in 42 *Polity* 38 (2010). Si veda inoltre il documento *The concept of participation of the Russian Federation in the BRICS association*, approvato dal Presidente della Federazione Russa il 9 febbraio 2013.

<sup>23</sup> *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 15.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

decisionale collettivo di tutti gli Stati»<sup>25</sup>, nonché esprimendo il supporto già condiviso da parte degli allora BRIC «agli sforzi politici e diplomatici per risolvere pacificamente le controversie nelle relazioni internazionali»<sup>26</sup>.

## 2.1 L'essenza dei BRICS: una piattaforma di coordinamento internazionale nell'orizzonte della “frammentazione” multipolare

Sebbene il sodalizio continui tuttora a essere retto da un mero accordo informale tra gli Stati aderenti – in assenza di un trattato istitutivo o di uno statuto che lo corredino di una propria struttura organica e ne individuino e tipizzino formalmente la *membership*<sup>27</sup> – il coordinamento dei BRICS non ha comunque mancato di sviluppare e consolidare progressivamente la propria veste istituzionale, sia attraverso la previsione di un crescente grado di interazione politica tra i paesi Membri (con l'organizzazione di vertici a cadenza annuale<sup>28</sup> e la previsione di schemi di rotazione nella presidenza del gruppo) sia tramite la creazione, a partire dal 2014, di vere e proprie istituzioni finanziarie internazionali – *i.e.*, la *New Development Bank* (NDB) e il *Contingent Reserve Arrangement* (CRA)<sup>29</sup> – cui si affianca l'adozione di

---

<sup>25</sup> *Ivi*, § 12.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> M. Bono, *The Dark Side of the BRICS: The Lack of a Legal Definition*, in 1 *Opin. juris comp.* 464 (2023). Il XV Summit di Johannesburg ha da ultimo prodotto il documento d'indirizzo *BRICS Membership Expansion Guiding Principles, Standards, Criteria and Procedures*, il quale evidenzia le linee guida individuate in funzione dell'allargamento della piattaforma agli *Emerging Markets and Developing Countries* (EMDCs) che abbiano dimostrato compatibilità con lo spirito, i principi e gli standard condivisi dai BRICS e manifestino interesse per l'adesione.

<sup>28</sup> A tale prassi dei BRICS si aggiungono gli incontri programmati a margine di altri vertici (*e.g.*, G-20) o delle riunioni periodiche afferenti ad altri contesti istituzionali (*e.g.*, FMI, BM), così come la cooperazione tra le proprie rappresentanze diplomatiche permanenti presso il quartier-generale dell'ONU a New York, presso le sedi di Ginevra e Vienna o presso l'UNESCO a Parigi. Tali incontri si svolgono a diversi livelli, potendo coinvolgere le figure apicali di governo; i ministri economico-finanziari, dell'agricoltura, del commercio, dell'istruzione, della sanità, *etc.*; i consiglieri per la sicurezza nazionale; le autorità di settore; le associazioni imprenditoriali e bancarie; gli istituti statistici e le realtà accademiche.

<sup>29</sup> In occasione del sesto Summit BRICS (15-16 luglio 2014), le Parti hanno firmato l'Accordo sulla Nuova Banca per lo Sviluppo – NDB (con un capitale iniziale autorizzato di 100 miliardi di USD e una prima sottoscrizione di 50 miliardi, equamente ripartita tra i Membri) e il trattato per l'istituzione di un fondo di valute di riserva, l'Accordo di Riserva Contingente – CRA (con una dotazione iniziale pari a 100 miliardi di USD). Il tutto, accompagnato anche da altre iniziative rivolte al rafforzamento dei legami finanziari tra i BRICS, come l'Accordo di cooperazione sull'innovazione nell'ambito del Meccanismo di Cooperazione Interbancario dei BRICS (BICM). Cfr. *Fortaleza*, 2014, cit., §§ 11-15. In merito: A. Cooper, A. Farooq, *Testing the Club Dynamics of the BRICS: The NDB from Conception to Establishment*, in 10 *IORJ* 39 (2015); R. Ciampo, *I BRICS e la loro NDB nelle dinamiche dello sviluppo globale*, in M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, cit., 254-278. Nel marzo 2023, la direzione generale della NDB è stata assunta da Dilma Rousseff, economista e politico di lunga data nelle file del Partito dei Lavoratori brasiliano nonché ex-Presidente del Brasile (tra il 2011 e il 2016). Da evidenziare, inoltre, come i BRICS si siano distinti per la rapidità e l'efficienza della reazione alle complicità finanziarie dovute alla crisi pandemica da COVID-19, tramite gli aiuti finanziari erogati

strumenti internazionali giuridicamente vincolanti come l'accordo di cooperazione sottoscritto nel 2015 nel campo della cultura<sup>30</sup>. Nel corso delle loro riunioni periodiche, pertanto, i competenti rappresentanti istituzionali dei paesi BRICS discutono le posizioni comuni del gruppo in riferimento a temi di rilevanza programmatica comune (tra cui: pace e sicurezza, energia, commercio internazionale, sviluppo sociale, crescita economica, cooperazione bancaria, agricoltura, ambiente, utilizzo dello spazio esterno, questioni di rilievo sanitario, sicurezza alimentare, istruzione, sviluppo dei contatti umani e turismo, imprenditoria, innovazioni nel campo del digitale, lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali, etc.)<sup>31</sup> predisponendo – insieme alle pertinenti dichiarazioni conclusive – anche la firma di molteplici documenti e accordi settoriali con l'inerente condivisione di analisi, studi e strategie mirate<sup>32</sup>.

2770

Ponendosi l'obiettivo di rafforzare le proprie strategie di cooperazione e il coordinamento delle politiche tra i Membri – pur nell'assenza di veri e propri meccanismi di monitoraggio e controllo, del resto contrari al forte connotato consensuale e volontaristico della piattaforma<sup>33</sup> – i BRICS hanno inoltre concepito la creazione di un Segretariato virtuale<sup>34</sup> responsabile della conduzione congiunta, tra i rispettivi Ministeri degli Esteri, di un sito internet istituzionale con finalità informative su principi, obiettivi e prassi operative dei BRICS<sup>35</sup>. Il coordinamento vanta altresì un'ampia prassi nell'utilizzo di protocolli e *memoranda* d'intesa – atti di eminente rilievo politico e strategico, benché carenti di formale valenza giuridica obbligatoria – ai quali si aggiunge la stesura di documenti di grande importanza progettuale come la *Strategy for BRICS Economic Partnership 2025* (novembre 2020) implementata nel quadro del riconoscimento del ruolo cruciale dei paesi BRICS «che lavorano insieme per affrontare i rischi e le sfide per l'economia mondiale nel raggiungimento della ripresa globale e dello sviluppo sostenibile»<sup>36</sup> e come la precedente *BRICS Action Agenda on*

---

per mezzo dell'*Emergency Assistance Facility* (EAF) istituito già nell'aprile 2020 nell'ambito della NDB (con uno stanziamento fino a 10 miliardi di USD).

<sup>30</sup> *Agreement between the Governments of the BRICS States on Cooperation in the Field of Culture*, Ufa, Russia, 9 luglio 2015 (con il Governo della Federazione Russa che funge ufficialmente da Depositario dell'Accordo).

<sup>31</sup> Rileva il quadro di cooperazione stabilito dai Ministri dell'Istruzione dei BRICS con il *Memorandum of Understanding on Establishment of the BRICS Network University* (Mosca, 18 novembre 2015). Si pensi, inoltre, alla pianificazione, da parte dei BRICS, di manifestazioni sportive di alto livello e aperte alla partecipazione di altri paesi (cfr. *Fortaleza Action Plan*, 2014), come i *World Friendship Games* (o *BRICS Games*) programmati in Russia nel settembre 2024.

<sup>32</sup> *Towards a Long-Term Strategy for BRICS: A proposal by the BRICS Think Tanks Council*, IPEA, Brasilia, 2015. In tale contesto, rileva l'implementazione dell'*Action Plan 2021-2024 for Agricultural Cooperation of BRICS Countries* in funzione della Sicurezza alimentare e della sostenibilità dello sviluppo agricolo. Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 32.

<sup>33</sup> *Ivi*, §§ 87-88.

<sup>34</sup> Cfr. *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 75.

<sup>35</sup> *Memorandum of Understanding on the Creation of the Joint BRICS Website*, Ufa, Russia, 9 luglio 2015, Preambolo.

<sup>36</sup> *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 31. Particolarmente significativo, al riguardo, il tema *BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism* scelto per il summit sudafricano.

*Economic & Trade Cooperation* (settembre 2017) che aveva già promosso «diverse attività per la condivisione delle politiche, lo scambio di informazioni, l'agevolazione e la promozione del commercio e degli investimenti e lo sviluppo di studi commerciali»<sup>37</sup> (tra i quali spicca la *Joint Trade Study Review*, che «ha identificato il potenziale commerciale e di investimento tra i paesi BRICS»<sup>38</sup>), o come ancora le *Outlines for BRICS Investment Facilitation*<sup>39</sup>.

Nel perseguimento delle proprie finalità “istituzionali” condivise, l'operato del coordinamento ha quindi assunto come riferimenti cardinali: «il pieno rispetto della sovranità economica degli Stati membri; l'impegno verso il diritto internazionale; il riconoscimento del ruolo guida delle Nazioni Unite nello sviluppo e nella sicurezza; la considerazione degli interessi nazionali, delle priorità, delle strategie di crescita e di sviluppo dei [propri] Membri; l'apertura, la condivisione delle informazioni e il consenso nel processo decisionale; l'impegno nei confronti delle regole e dei principi del sistema commerciale multilaterale sancito dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, nonché il rifiuto dell'unilateralismo e delle misure protezionistiche contrarie allo spirito e alle regole dell'OMC; il riconoscimento della natura multipolare del sistema economico-finanziario internazionale; l'impegno per lo sviluppo sostenibile, per una crescita forte, equilibrata e inclusiva [e] per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa all'interno dei BRICS»<sup>40</sup>. Il sodalizio costruito dai BRICS è così riuscito ben presto a guadagnare un ruolo di primo piano sullo scenario globale, manifestando i tratti di una quasi-organizzazione (oppure para-organizzazione)<sup>41</sup> internazionale dotata dei mezzi necessari per plasmare *itinerari* e risultati nel campo delle relazioni internazionali oltre che, conseguentemente, munita della capacità di esprimere la propria forte influenza nella definizione del quadro giuridico internazionale e delle sue tendenze evolutive generali e settoriali<sup>42</sup>. Tutto ciò, nel solco di uno specifico

<sup>37</sup> *Brasilia Declaration*, 2019, cit., § 37.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Outlines for BRICS Investment Facilitation*, Xiamen, Cina, 31 agosto 2017. Si consideri la rilevanza settoriale delle coeve *BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap* e *BRICS E-commerce Cooperation Initiative*. I successivi *BRICS Understanding on Investment Facilitation* (2020), *BRICS Framework for Cooperation in Trade in Professional Services* (2021) e *BRICS Framework for Ensuring Consumer Protection in E-commerce* hanno proseguito tali azioni coordinate. I BRICS, d'altronde, riconoscono che la facilitazione degli investimenti è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva. Cfr. UNCTAD, *Global Action Menu for Investment Facilitation* (2016). Tra i molteplici documenti disponibili, si veda la più recente *BRICS Initiative on Enhancing Cooperation on Supply Chains* (2022), dove i BRICS sottolineano come l'apertura, l'efficienza, la stabilità e la resilienza delle catene di approvvigionamento globali e regionali si siano rivelate cruciali per superare la pandemia e rilanciare il commercio internazionale e gli investimenti (§§ 8-11).

<sup>40</sup> *Strategy for BRICS Economic Partnership 2025* (2020), *Basic Principles* (questo documento strategico è soggetto ad aggiornamento “quando appropriato”, ma non meno di una volta ogni cinque anni). Cfr. *Brasilia Declaration*, 2019, cit., §§ 8-9.

<sup>41</sup> A. Abashidze, A. Solntsev, E. Kiseleva, *Legal Status of BRICS and Some Trends of International Cooperation*, in 9 *INDJST* 1, 2 (2016).

<sup>42</sup> J.J. Kirton, *Explaining the BRICS Summit Solid, Strengthening Success*, in 10 *IORJ* 9 (2015); T.V. Luzina *et al.*, *The International and Legal Framework for Transregionalization of Trade and Economic Cooperation of the BRICS Countries*, in 21 *ERSJ* 166 (2018); C. Cai,

approccio di stampo prospettivista<sup>43</sup> proiettato sui processi di definizione delle regole internazionali, nonché atto a riconfigurare la cornice interpretativa nella quale sistematizzare gli attributi normativi di vincolatività e determinatezza di queste ultime<sup>44</sup>.

I BRICS, infatti, angolano le proprie posizioni secondo l'ottica della "frammentazione"<sup>45</sup> multipolare e, pertanto, inquadrano i temi del diritto, dell'economia e delle relazioni internazionali sotto la lente prospettica delle cc.dd. economie emergenti o in via di sviluppo (PVS), ossia degli attori del c.d. *Global South* riuniti anche sotto l'acronimo EMDCs. Per comprendere la prospettiva dei BRICS sul diritto e sulle relazioni internazionali, inoltre, rimane fondamentale cogliere la visuale secondo cui il processo di creazione e implementazione delle norme internazionali non scaturisce da un autonomo esercizio di giurisdizione obbligatoria ad opera di autorità sovraordinate precostituite<sup>46</sup> né tanto meno – come l'esperienza giuridica maturata nel continente europeo, con l'istituzione del sistema CEDU/Corte EDU e l'integrazione interstatale multilivello nel quadro dell'Unione europea, potrebbe ad esempio suggerire – rivela necessariamente un'intrinseca tendenza verso la definizione di processi aggregativi e di convergenza di stampo (quasi-)federativo o comunque imperniati sulla progressiva cessione di elementi della sovranità statale (a partire dal tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali oppure dal campo economico) in favore di apparati burocratici o giurisdizionali di carattere sovranazionale<sup>47</sup>. Nella visione perorata dai paesi BRICS, il processo normativo in ambito internazionale si fonda invece per definizione sulla

2772

---

H. Chen, Y. Wang, *The BRICS in the New International Legal Order on Investment: Reformers or Disruptors*, collana «Silk Road Studies in International Economic Law» 4, Leida, 2020.

<sup>43</sup> Cfr. G. W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, cit., 306-309. Sulla nozione di prospettivismo, qui applicata alla sfera internazionalistica, cfr.: F. Totaro (a cura di), *Verità e prospettiva in Nietzsche*, Roma, 2007; H.R. Nau, *Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas*, IV Ed., Thousand Oaks, 2014.

<sup>44</sup> Al riguardo, si consideri la distinzione tra la nozione di *international law-making process* e il più esteso concetto di *international legalization process*, il quale coniuga l'analisi del processo di formazione delle regole internazionali alle inerenti valutazioni circa il livello di "obbligatorietà" e di "precisione" di volta in volta conferito alle singole norme. Cfr. K.W. Abbot, D. Sindal, *Hard and Soft Law in International Governance*, in 54 *IO* 421, 421-424, 454-456 (2000).

<sup>45</sup> Sul tema: M. Koskeniemi, P. Leino, *Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties*, in 15 *LJIL* 533 (2002); A. Peters, *The refinement of international law: From fragmentation to regime interaction and politicization*, in 15 *Int. J. Const. Law* 671 (2017); S. Chawla, *Fragmentation of International Law: A Critical Analysis*, Paper, 2021.

<sup>46</sup> In una prospettiva ancora più ampia, si consideri come anche per quanto riguarda l'autorità esclusiva del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in riferimento alla materia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale – per il tramite di azioni coercitive implicanti o non-implicanti l'uso della forza militare, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – permanga la posizione di particolare "privilegio" legata al diritto di veto spettante (*ex Art. 27, § 3* della Carta) ai suoi cinque Membri permanenti (Cina, Federazione Russa, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti).

<sup>47</sup> In proposito: O. Schachter, *The Decline of the Nation-State and its Implications for International Law*, in 36 *Colum. J. Transnat'l L.* 7 (1997); J. Palmowski, *The Europeanization of the Nation-State*, in 46 *J. Contemp. Hist.* 631 (2011); J. L. Cohen, *Globalization and Sovereignty. Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism*, Cambridge, 2012.

soggettività internazionale delle differenti entità statuali che formano la c.d. comunità degli Stati, sulle convenzioni pattuite tra di esse nonché sui vincoli delineati dalla consuetudine generalmente riconosciuta cui la maggioranza degli Stati ha nel tempo uniformato fondamentali aspetti, interni ed esterni, dell'esercizio dei propri attributi originari di sovranità. La creazione del diritto internazionale, dunque, continua ad essere ancorata alle dinamiche dei rapporti (anche di forza) oggettivamente intercorrenti tra gli attori globali in estrinsecazione del sinolo tra politica internazionale e diritto internazionale, nonché ad essere plasmata da logiche di potenza diretta espressione dell'effettiva occupazione spaziale della superficie della Terra e della fattuale interazione (spesso “muscolare”) tra gli occupanti dei diversi spazi terrestri<sup>48</sup>.

## 2.2 Il ruolo dei BRICS: avanguardia del dissenso verso le regole dell'ordine mondiale unipolare e catalizzatori della “de(neo)colonizzazione” del Global South

2773

Il portato generale di quanto fin qui descritto, come evidente, si pone non di rado in aperto contrasto con l'assetto politico-ideologico ed economico-finanziario mondiale finora prevalente, tradotto nelle cc.dd. regole della globalizzazione liberale racchiuse nella concezione, di fattura occidentale, del c.d. *rule-based world order*<sup>49</sup> sostenuto per il tramite della diffusione di strumenti internazionali (e.g., istituzioni multilaterali; BITs; atti di *soft law*) e di modelli nazionali (e.g., Stato di diritto, democrazia, buona *governance*; “Stato minimo”; regole e standard in materia di FDI, *Public-Private Partnerships*, transazioni commerciali, diritto societario, etc.) nonché attraverso l'asserzione dell'universalità dei diritti umani e dei valori civili della c.d. società liberale quali alfiere della propagazione planetaria della visione capitalistica propugnata dall'Occidente e della postura

---

<sup>48</sup> Mutuando da: C. Schmitt, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»* (1950c), Milano, 1991; M. Koskenniemi, *From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument*, Cambridge, 2006.

<sup>49</sup> Tale definizione enfatizza l'idea di una *governance* globale basata su regole, norme e accordi giuridicamente vincolanti, promossi dagli Stati (e dalle OO.II.) del Primo mondo in funzione del perseguimento di obiettivi, interessi e sensibilità proprie dei paesi della sfera occidentale. Questa concezione, infatti, promuove i valori della democrazia, dei diritti umani, della libertà economica e della risoluzione pacifica dei conflitti, sottolineando l'importanza delle istituzioni internazionali e del multilateralismo nella conduzione delle relazioni tra Stati. Tuttavia, tale sistema è perlopiù percepito (e subito) dai paesi del Sud globale come un'indebita imposizione, di stampo universalistico, dell'orizzonte valoriale dell'Occidente e dell'interpretazione – strettamente “occidentalista” – delle forme archetipiche appena elencate. Il tutto, allo scopo di impedire la piena “autodeterminazione”, in campo politico ed economico, delle molteplici realtà del “resto del mondo”. In argomento: M. Bussani, *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino, 2010; A. Somma, *La geografia dei corpi politici. Classificazione e genealogie tra diritto privato comparato, diritto pubblico comparato e ortodossia neoliberale*, in *DPCE Online*, 4, 2017, 1217 ss.; S. Potts, *Law as Geopolitics: Judicial Territory, Transnational Economic Governance, and American Power*, in *110 Ann. Assoc. Am. Geogr.* 1192 (2020); M. Kornprobst, T.V. Paul, *Globalization, deglobalization and the liberal international order*, in *97 International Affairs* 1305 (2021). Inoltre, cfr.: E. Brancaccio, A. Califano, *War, Sanctions, Deglobalization: Which Comes First?*, in *66 RBPI* 1 (2023).

individualistica, efficientista e razionalista ad essa intimamente connaturata. Questa impostazione – suffragata dalla volontà politica promanante da un unico ordinamento “dominante” e “puntellata” per mezzo tanto dall'impronta condizionale solitamente impressa alla cooperazione tra il c.d. Primo mondo e il resto del globo, quanto dall'impiego sistemico della leva della coercizione economica (*i.e.*, sanzioni, misure restrittive, etc.) e dello strumento militare<sup>50</sup> – si professa di certo funzionale ad assicurare la stabilità e la prevedibilità degli assetti di potere sottesi alle dinamiche delle relazioni internazionali ma, al contempo, si rivela profondamente intrisa del retaggio paternalistico che ancora oggi continua a pervadere l'atteggiamento escatologico<sup>51</sup> assunto dal Nord globale nella percezione della propria autopoietica sovraordinazione (tecnica e morale) rispetto alla pretesa arretratezza del Sud del mondo<sup>52</sup>. In chiave propulsiva, quindi, tale visione strettamente autoriferita ha innescato il dipanarsi dell'articolato prisma programmatico che, a partire dagli anni '80, ha sancito come ineluttabile il connubio tra liberalismo, neoliberalismo e diritto internazionale dello sviluppo e ha congeniato le politiche formulate da parte dell'Occidente al fine di orientare, in senso politicamente liberale ed economicamente neoliberalista, i percorsi esogeni di riforma imposti ai PVS (*e.g.*, *Washington Consensus*, *Post-Washington Consensus*)<sup>53</sup>, non mancando

<sup>50</sup> Valore paradigmatico, a questo riguardo, assumono in particolare gli interventi militari occidentali in Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), Libia (2011), Siria (dal 2014) e l'assistenza all'Ucraina – dal 2014 e, al massimo grado, dal 2022, in termini finanziari e di fornitura di armi, munizioni e addestramento – da parte dell'UE, dei 32 Membri della NATO e della sfera delle loro alleanze (Australia, Corea del Sud, Giappone, etc.), al di fuori dei vincoli di difesa collettiva di cui all'art. 5 del Trattato del Nord Atlantico nonché di un esplicito mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

<sup>51</sup> Al riguardo, si considerino i risvolti del c.d. *missionary principle* di cui era già intriso il progetto della Comunità politica europea (CPE) degli anni '50 e che ha poi informato lo spirito dell'Art. J.1 del Trattato di Maastricht (1992) e dell'Art. 21 TUE. Cfr.: M.P. Broberg, *Don't Mess with the Missionary Man! On the Principle of Coherence, the Missionary Principle and the European Union's Development Policy*, in P.J. Cardwell (ed.), *EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era*, L'Aia, 2011, 181-196; A. Ganesh, *Understanding the EU missionary principle*, Paper (2014); C. Morviducci, *Le misure restrittive dell'Unione europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici*, in *Eurojus*, 2, 2019, 88 ss.

<sup>52</sup> Cfr. Art. 22 del Patto della Società delle Nazioni (1919).

<sup>53</sup> In ampia prospettiva, cfr.: Commission on Global Governance, *Our global neighbourhood: the report of the Commission on Global Governance*, Oxford, 1995. Inoltre, cfr.: A. MacEwan, *Neo-liberalism Or Democracy? Economic Strategy, Markets, and Alternatives for the 21st Century*, Londra, 1999; R. Connell, N. Dados, *Where in the world does neoliberalism come from?*, in 43 *Theory and Society* 117 (2014); S. Moyn, *A Powerless Companion: Human Rights in the Age of Neoliberalism*, in 77 *Law & Contemp. Probs.* 147 (2014). Nell'ottica di una moderna “sistematizzazione” normativa dell'ascendente etico aristotelico (che non a caso, a suo tempo, ispirò la prima vera e propria conquista “occidentale” del “resto del mondo” allora conosciuto, quella di Alessandro Magno, tra il 334 a.C. e il 323 a.C), si vedano: M. Koskeniemi, *Miserable Comforters: International Relations as New Natural Law*, in 15 *EJIR* 395-415 (2009); J. Klabbers, *Law, Ethics and Global Governance: Accountability in Perspective*, in 11 *New Zealand J. Pub. Int'l. L.* 309 (2014). Per una critica rivolta all'interpretazione eccezionalista del “cosmopolitismo” kantiano e della visione giuridica cosmopolitica in cui culmina la riflessione morale e storico-politica del Filosofo di Königsberg, quale fondamento dell'idea della civiltà occidentale come modello universale di giustizia e ordine, nonché giustificazione dell'espansionismo coloniale dell'Occidente, cfr. W.D.

peraltro di assumere le fattezze di una controversa secolarizzazione – in prospettiva, appunto, squisitamente immanente, “terrena” e materialistica – di paradigmi teosofici, iniziatici e soteriologici al contrario legati ad una ben più ampia concezione spirituale e trascendente dell’Universo, oltre che della ἀνάγκη (*ananke*) intrinseca agli equilibri della sua architettura ontologica<sup>54</sup>.

Tale “dissenso” avverso la definitiva cristallizzazione dello *status quo* internazionale maturato nel periodo post-Guerra Fredda non ha pertanto potuto che enfatizzare il ruolo dei BRICS nelle vesti di catalizzatori<sup>55</sup> di una

---

Mignolo, *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*, collana «Latin America Otherwise: Languages, Empires, Nations», Durham-Londra, 2011.

<sup>54</sup> In chiave di approfondimento, cfr. G. Preterossi, *Teologia politica e diritto*, Roma-Bari, 2022. Del resto, non sorprende notare come il forte ascendente “soprannaturale” del diritto di matrice neo-liberista possa averne determinato l’elevazione a vera e propria “teologia economica”. In un interessante parallelo, si consideri l’evoluzione di quanto suggerito in E. Tiryakian, *Toward the Sociology of Esoteric Culture*, in 78 *AJS* 491 (1972); K. von Stuckrad, *Western esotericism: Towards an integrative model of interpretation*, in 35 *Religion* 78 (2005). Si pensi, d’altronde, alla quanto meno forzosa dicotomia fra “democrazie” e “autocrazie” che ha ipostatizzato, a livello narrativo, l’afflato “demiurgico” sotteso all’intento di “dissolvere” le fondamenta dell’assetto westfaliano del diritto internazionale e delle relazioni internazionali – recepito, dall’odierna sensibilità occidentale, come intrinsecamente foriero di instabilità, imprevedibilità, conflitti e caos – e di “coagularne” l’essenza, in tal modo “decomposta”, secondo l’ideale canone ordinatorio (*Ordo ab Chao*) della subordinazione gerarchica di tutti gli Stati ad un’unica *rule of law* internazionale, politicamente polarizzata e presidiata, sul piano economico-finanziario e militare, dal potere egemonico del *primus inter pares* e dalla cerchia delle sue obbedienze (*i.e.*, istituzioni internazionali e alleanze “satelliti”). Tale aprioristico dualismo interviene a stigmatizzare l’artata contrapposizione tra i fautori del processo “salvifico” di “occidentalizzazione del mondo” e i soggetti statuali che – seppure nella diversità delle forme politiche e degli assetti storico-culturali ad esse preposti – abbiano dimostrato volontà e capacità di “resistenza” avverso la concretizzazione delle pretese universalistiche insite nella visione dell’Occidente. Per i soggetti di tale “dissenso”, il rigetto del neoliberalismo economico e del liberalismo politico assurge a sua volta al rango di tratto identitario, sullo sfondo di un pluralismo alternativo e, nello specifico, di un rinnovato linguaggio multipolare delle relazioni internazionali capace di assurgere a *koiné diálektos* della pacifica cooperazione paritaria tra le differenti entità statuali e le multiformi realtà economiche, etniche, culturali, religiose e sociali di cui esse rimangono espressione. Su come l’antropologia giuridica valorizzi la legittimazione “soprannaturale”, “escatologica” e – nei termini appena esposti – “alchemica” (secondo il motto *Solve et Coagula*, che sintetizza il processo di trasmutazione descritto nel *Magnum Opus*) della proiezione imperiale quale veste politica “transustanziale” del potere, cfr.: R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007; G. Sabatino, *L’“impero” come forma giuridica della contemporaneità*, in 14 *Comparative Law Review* 156, 162 (2023).

<sup>55</sup> I BRICS – intesi come singoli paesi – protestavano da tempo per la loro mancanza di voce e per i vincoli imposti dalle istituzioni di Bretton Woods (BWIs) al loro spazio politico sovrano. La loro identità di paesi in via di sviluppo, parti integranti del c.d. Sud del mondo, e le comuni motivazioni a sostegno di una riforma delle BWIs sono diventati fattori-chiave unificanti per la loro collaborazione. Mosca non faceva parte del G77, ma il forte sostegno dell’URSS alle lotte per l’emancipazione del Terzo mondo, durante la Guerra Fredda, ha permesso alla Russia di essere da subito considerata un’alleata storica del Sud globale. La crescente denigrazione e i continui “attacchi sanzionatori” anti-russi, ad opera dell’Occidente, non hanno fatto altro che rafforzare questa percezione. Cfr. E. Sidiropoulos *et al.*, *BRICS, Africa and Global Economic Governance. Achievements and the Future*, GEGAfrica Discussion paper, 2018, 7. Si veda, inoltre G. Gopinath *et al.*, *Changing Global Linkages: A New Cold War?*, IMF Working Papers, WP/24/76 (aprile 2024). Il

rinnovata politica di vera e propria “de(neo)colonizzazione” – in ambito politico, economico e giuridico quando non anche propriamente culturale<sup>56</sup> – delle aree del c.d. Sud del pianeta che si percepiscono estranee alla visione del mondo promossa dall'Occidente europeo o della c.d. anglosfera, sottolineando la postura dei BRICS quali principali fautori delle istanze caratterizzanti dei cc.dd. *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), tra cui il rigetto del perdurare di qualsiasi subordinazione gerarchica e neocoloniale dei paesi del Sud globale agli interessi politici ed economici del Primo mondo<sup>57</sup>. Senza che tutto ciò, almeno sul piano formale, si traduca tuttavia in un'aprioristica contrapposizione nei confronti dell'Occidente in sé o dei singoli paesi ed istituzioni suoi esponenti<sup>58</sup>.

L'appartenenza al gruppo dei BRICS – come esplicitato dall'ampio ventaglio delle relazioni bilaterali intrattenute dalle diverse anime del coordinamento e dalla partecipazione dei suoi Membri di spicco in altri consessi multilaterali adibiti alla discussione informale per la cooperazione e la concertazione economico-finanziaria (come, ad esempio, il G-20) – si rivela peraltro intrisa di un peculiare approccio alle relazioni internazionali radicato nella c.d. politica di non-allineamento. In base a tale visuale, ogni Stato sovrano, nel determinare il proprio agire sull'arena internazionale, resta vincolato esclusivamente al rispetto delle norme effettivamente vigenti e in concreto applicabili del diritto internazionale, rimanendo altresì libero di coltivare la sua visione politica e di modulare in via del tutto autonoma la propria postura internazionale, con l'inerente possibilità di conservare una

---

“Gruppo dei 77” fu inaugurato dalla *Joint Declaration of the Seventy-Seven Developing Countries* (1964) formulata al termine della prima sessione dell'UNCTAD e, passando dall'adozione della *Charter of Algiers* (1967), si è poi gradualmente dotato di una struttura istituzionale permanente ed è divenuto la maggiore organizzazione intergovernativa dei paesi in via di sviluppo in seno alle Nazioni Unite, arrivando oggi a contare 134 paesi Membri.

<sup>56</sup> Non può sorprendere, pertanto, il fatto che numerosi paesi africani e asiatici si siano a più riprese rifiutati di aderire ai moti di condanna verso le operazioni militari russe in Ucraina in occasione del voto sulle inerenti risoluzioni approvate da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (a partire dalla Risoluzione 68/262 del 27 marzo 2014). Sempre in riferimento al tema dell'emancipazione politica, economica e culturale dei paesi del c.d. Sud del mondo, qui richiamato, cfr. D. Thussu, *A BRICS Internet and the de-Westernization of media studies*, in 79 *Hermès, La Revue* 65 (2017).

<sup>57</sup> Per un approfondimento circa i *Third World Approaches to International Law* (o “TWAIL”), cfr. M.W. Mutua, *What is TWAIL?*, in 94 *Proceedings of the ASIL Ann. Meeting* 31, 31 (2000), dove l'autore, nell'espone una delle posizioni più radicali nell'ambito di tale orientamento, esordisce così in riferimento alle regole internazionali “imposte” dall'Occidente al resto del mondo: «The regime of international law is illegitimate. It is a predatory system that legitimizes, reproduces and sustains the plunder and subordination of the Third World by the West». Si vedano anche i contributi di: M. Bedjaoui, *Towards a New International Economic Order*, UNESCO, Parigi, 1979; D.W. Kennedy, *A New Stream of International Legal Scholarship*, in 7 *Wis. Int'l. L. J.* 1 (1988); N. Purvis, *Critical Legal Studies in Public International Law*, in 32 *Harv. Int'l L. J.* 91 (1991); G.J. Simpson, *Is International Law Fair?*, in 17 *Mich. J. Int'l L.* 615 (1996); B.V. Ikejiaku, *International Law is Western Made Global Law: The Perception of Third-World Category*, in 6 *AJLS* 337 (2014). Inoltre, cfr.: A. Saad-Filho, D. Johnston (Eds), *Neoliberalism. A Critical Reader*, Londra, 2005; M. Fisher, *Capitalist Realism: Is There No Alternative?*, Londra, 2009. Si veda, altresì: A. Bianchi, *International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking*, Oxford, 2016, 205-226.

<sup>58</sup> *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 4.

posizione di equidistanza nella conduzione dei rapporti con le potenze globali e i vari Stati rientranti nelle differenti sfere di influenza<sup>59</sup>. Tutto questo, in ragione del perseguimento dei propri interessi nazionali e dell'opportunità di porsi al riparo da controproducenti logiche di contrapposizione tra “blocchi” così come da qualsiasi altra pretesa “di parte” o ingerenza esterna. Ancora una volta, dunque, è nel dialogo paritario, nella cooperazione tematica e nell'adesione a una visione classica ed “egalistica” (per certi versi, quasi “conservatrice”) del diritto internazionale che vengono ravvisati i principali antidoti alle diffuse tensioni disgregatrici ingenerate dalla riproposizione della strategia *divide et impera* che, nella prospettiva dei BRICS, assurge a tratto caratterizzante della tassonomia universalistica dell'Occidente “a trazione nord-atlantica” così come della sua pretesa di destrutturare e parcellizzare ogni opposizione al proprio agire “eccezionalista” e all'imposizione extraterritoriale dell'assetto politico, normativo e assiologico maggiormente funzionale ai suoi fini e interessi<sup>60</sup>.

Pertanto, potrebbe non sorprendere notare come dal lato occidentale – in prospettiva forse non meno autoreferenziale – le fondamenta internazionalistiche e politologiche di un coordinamento *inter pares* come quello dei BRICS possano essere state in buona parte “fraitese” nonché riduttivamente tradotte nella constatazione di come «mentre i BRICS possono detenere posizioni simili in termini di politica estera, essi sono caratterizzati da grandi differenze in termini politici, economici e sociali [e] i loro sistemi politici variano da forti regimi autoritari a democrazie credibili e stabili»<sup>61</sup> e ciò, con buona probabilità, in ossequio all'assunto proiettivo per cui la mancata uniformazione di tutti i componenti di un gruppo intorno alle istanze preponderanti del “primo tra pari” debba inevitabilmente rivelarsi sintomo di vulnerabilità. È in tale ottica, ad esempio, che il Parlamento europeo ha invitato le articolazioni istituzionali dell'UE «a intensificare le relazioni e a sviluppare sinergie, in particolare, con quei paesi BRICS che realmente condividono e rispettano i valori democratici e si impegnano a

---

<sup>59</sup> Cfr. *BRICS Membership Expansion Guiding Principles, Standards, Criteria and Procedures*, cit., 1. Giova ricordare il ruolo del *Non-Aligned Movement* (NAM), forum di 120 paesi formalmente “non-allineati” a favore o contro alcun “blocco di potenza”. Il NAM è nato con l'obiettivo di promuovere gli interessi dei PVS nel quadro della Guerra Fredda e, ad oggi, rappresenta il più grande raggruppamento di Stati al mondo (dopo l'ONU). Tutti i paesi nell'orbita dei BRICS ne sono Membri (Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, India, Iran ed EAU) o detengono lo status di Osservatori (Brasile, Cina e Russia).

<sup>60</sup> In ampia prospettiva, si attinga dai seguenti contributi: Z. Brzezinski, *The Grand Chessboard*, New York, 1998; K.W. Abbott, D. Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance*, 54 *Int'L Org* 421 (2000) (del resto: «realists see international law largely as epiphenomenal, merely reflecting the distribution of power»); N. Krisch, *International Law in Times of Hegemony*, in 16 *EJIL* 369, 390 (2005); M. Čejka, *Divide et Impera? Western Engagement in the Middle East*, in 3-4 *CEJISS* 200, 201 (2012).

<sup>61</sup> P7\_TA(2012)0017, *La politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti. Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie (2011/2111(INI))*, 2013/C 239 E/01, § 3. E ancora *ivi*, §§ K, L, O, 6, 11. Inoltre, si vedano: S. Keukeleire et al., *The EU Foreign Policy Towards the BRICS and other Emerging Powers: Objectives and Strategies*, DG for External Policies of the Union, Bruxelles, 2011; M. Rewizorski (Ed.), *The European Union and the BRICS: Complex Relations in the Era of Global Governance*, New York, 2015.

favore di un'economia sociale di mercato»<sup>62</sup>. Questo, attraverso «una politica UE ricca di sfumature nei confronti di tali paesi»<sup>63</sup> e «in termini di partenariati con singoli paesi BRICS, su tutte le questioni di interesse internazionale»<sup>64</sup>, confidando quindi nella possibilità di «scoraggiare la creazione o il consolidamento di gruppi alternativi di Stati potenzialmente coesi in termini di politica estera»<sup>65</sup> e di cogliere (e, quanto più possibile, inasprire) gli elementi di potenziale attrito presenti all'interno di un agglomerato variegato come i BRICS. In simili toni, l'Occidente punta quindi a “minare” la coesione interna di un “blocco avversario” che, tuttavia, non si percepisce né propone aprioristicamente nel ruolo di suo nemico e che – nel proprio afflato verso la sublimazione multipolare dell'anacronistica dicotomia tra Nord e Sud del pianeta – intende presentarsi come il luogo di condivisione di una riscoperta *forma mentis*, antitetica ad ogni foggia di unipolarismo egemonico, piuttosto che in guisa di una vera e propria alleanza “anti-occidentale” (pur soltanto di carattere informale)<sup>66</sup>.

D'altra parte, giova rilevare come le posizioni politiche espresse dai singoli componenti dei BRICS possano effettivamente presentarsi non sempre unanimi con riguardo a determinate aree tematiche e come i diversi Membri del raggruppamento possano comunque continuare a nutrire proprie riserve, mire o istanze particolari in riferimento a questioni di rilevanza specifica, non garantendo dunque un'adesione preconcepita e un appoggio incondizionato ai rispettivi propositi o convincimenti<sup>67</sup>. Oltre ai casi paradigmatici delle dispute territoriali latenti tra Cina e India nella regione Himalayana o della contesa, sempre tra Pechino e Nuova Delhi, per il controllo militare delle Maldive, si consideri in merito quanto avvenuto nel dicembre 2013 sullo sfondo del c.d. Accordo di Bali<sup>68</sup> nell'ambito dell'OMC, quando l'India si è opposta all'implementazione del *Trade Facilitation Agreement* (TFA) allora approvato in sede della Nona Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio e ha temporaneamente congelato i negoziati nel quadro del *Doha Round*, distanziandosi in tal modo dalle determinazioni assunte dagli altri BRICS. Oppure, si ricordi ancora quanto verificatosi in occasione delle votazioni tenutesi nel corso della 11° Sessione di emergenza dell'Assemblea Generale dell'ONU, quando il Brasile ha formalmente aderito alle risoluzioni di

<sup>62</sup> P7\_TA(2012)0017, cit., § 3.

<sup>63</sup> *Ivi*, § 9.

<sup>64</sup> *Ivi*, § 2. Si leggano nella prospettiva descritta le iniziative condotte dall'UE in Sudamerica, con le negoziazioni dell'*EU-MERCOSUR Trade Agreement* su commercio e investimenti coniugati alla luce del valore condiviso della sostenibilità.

<sup>65</sup> P7\_TA(2012)0017, cit., § 9.

<sup>66</sup> Si consideri, ad ogni modo, come il recente avvicinamento tra la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa – descritto come *friendship without limits* – trascenda decisamente la semplice “comunanza di intenti” e la mera dimensione economica (pur espressa nei notevoli *trends* di crescita e diversificazione degli interscambi commerciali) e coinvolga i più disparati ambiti della cooperazione, incluso quello militare, prefigurando l'emersione di un “BRICS a due velocità”.

<sup>67</sup> Al riguardo, cfr.: N.M. Bevelikova, *BRICS: Legal Features of Development*, in 8 *RLJ* 110 (2015); N.D. Kochetkov, *Problems and Contradictions in BRICS*, in 3 *Scientific Notes of Young Researchers* 83 (2019).

<sup>68</sup> OMC, *Bali Package*, 9th Ministerial Conference (*Doha Round negotiations*), Bali, Indonesia, 3-7 dicembre 2013.

condanna mosse nei confronti della Federazione Russa per il conflitto in Ucraina<sup>69</sup>, differenziandosi dalla condotta di comune astensione decisa dalla Cina, dall'India e dal Sudafrica<sup>70</sup>. Certamente non privi di rilevanza rimangono altresì: (a) il perdurare dell'assenza di un riconoscimento formale, da parte dei componenti BRICS, dell'annessione della penisola di Crimea da parte della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina a partire dal 2014; (b) il mancato riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche caucasiche dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia, entità territoriali distaccatesi *de facto* dalla Georgia, rispettivamente nel 1991 e nel 1992, e ufficialmente riconosciute come Stati sovrani da parte del Cremlino il 26 agosto 2008, ad esito del conflitto russo-georgiano; nonché, da ultimo, (c) la decisione di Pretoria e Brasilia di conservare lo *status* di Membro dello Statuto di Roma nonostante il mandato di arresto internazionale spiccato il 17 marzo 2023 dal Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale dell'Aia (CPI) nei confronti del Presidente della Federazione Russa, Vladimir V. Putin, per i presunti crimini di guerra commessi in territorio ucraino dalle truppe di occupazione russe<sup>71</sup>.

### 3. Il diritto internazionale e le relazioni internazionali nella prospettiva dei BRICS

Le relazioni interne al coordinamento dei BRICS sono condotte seguendo un approccio orizzontale di carattere paritario e consensuale, strutturato in base al canone – di ascendente costruttivista – della “non-conflittualità”<sup>72</sup> e incentrato su una comune visione cooperativa di natura pragmatica, inclusiva, solidale e aperta alla collaborazione anche con realtà esterne al gruppo, come altri Stati e organizzazioni internazionali (OO.II.), nel più vasto contesto della crescente multipolarità dello scacchiere globale<sup>73</sup>. Nel quadro appena definito, quindi, assumono fondamentale importanza tanto (a) il processo di formazione del consenso tra i Membri dei BRICS in riferimento a tematiche di rilevanza condivisa quanto (b) la scelta dei temi da sottoporre all'agenda decisionale del gruppo. Il *forum* dei BRICS si presenta

<sup>69</sup> UNGA, Res.: ES-11/1 (2 marzo 2022); ES-11/2 (24 marzo 2022); ES-11/4 (12 ottobre 2022); ES-11/6 (23 febbraio 2023).

<sup>70</sup> In merito, si veda *Beijing Declaration, 2022*, cit., § 22.

<sup>71</sup> La Procura della CPI ha contestato la supposta deportazione illegale e il presunto trasferimento di bambini ucraini dalle aree occupate dell'Ucraina al territorio della Russia, in violazione degli Artt. 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma. Sempre con riferimento alla posizione della Federazione Russa quale Stato non aderente allo Statuto di Roma del 1998 – Mosca ha infatti ritirato, nel novembre 2016, la firma inizialmente apposta nel 2000 al trattato, comunque mai ratificato – si consideri tuttavia quanto previsto dall'art. 98 dello Statuto della CPI (*Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender*) con riguardo alla *State or diplomatic immunity* di rappresentanti di Stati-terzi.

<sup>72</sup> Cfr. *Sanya Declaration, 2011*, cit., § 6. Sul tema: E. Tsingou, *Club governance and the making of global financial rules*, in 22 *RIPE* 225, 230-234 (2015); E. Mikhaylenko, *BRICS' Alternative Regionalism*, in 11 *Proceedings of the Ural Federal University, Social Sciences* 194 (2016); V. Konyshv, A. Sergunin, *Theoretical Perspectives on BRICS: What Kind of an International Institution Is It?*, in M. Lebedeva, V. Morozov (Eds), *Turning Points of World Transformation: New Trends, Challenges and Actors*, Londra, 2022, Capitolo 7, 101-115.

<sup>73</sup> Cfr. *Sanya Declaration, 2011*, cit., § 7.

pertanto come «una piattaforma di primario rilievo per il dialogo e la cooperazione»<sup>74</sup> e si propone nel ruolo di efficace meccanismo di coordinamento a livello intergovernativo – nel breve e lungo periodo – con riguardo a un'ampia gamma di questioni di estrema rilevanza politica ed economica<sup>75</sup>, promuovendo uno spirito di «rispetto e comprensione reciproci, uguaglianza sovrana, solidarietà, democrazia, apertura, inclusività, collaborazione rafforzata e consenso»<sup>76</sup>. La postura “psicologica” dei BRICS, del resto, si pone sulla scorta di un'evoluzione in chiave multivettoriale dell'arena internazionale, dove le relazioni tra gli Stati sono nuovamente chiamate a trovare pieno fondamento in «un ordine mondiale equo e democratico, basato sul diritto internazionale, sull'uguaglianza, sul rispetto reciproco, sulla cooperazione, sull'azione coordinata e sul processo decisionale collettivo di tutti gli Stati»<sup>77</sup> e dove i principi generali e le norme del diritto internazionale sono posti a presidio degli orizzonti di interazione paritaria tra entità statuali sovrane, secondo una logica dialetticamente opposta a quella dell'uniformazione verticale nei confronti di regole dettate dagli interessi di un'unica potenza egemone.

Fin dalla sua creazione, i paesi Membri si sono avvalsi della piattaforma BRICS allo scopo di coordinare il proprio operato congiunto in aree tematiche di mutuo interesse nodale come (a) gli sforzi verso la risoluzione pacifica di controversie e conflitti<sup>78</sup>; (b) il contrasto al terrorismo internazionale<sup>79</sup>, alla proliferazione degli armamenti (nucleari, chimici, batteriologici, etc.)<sup>80</sup>, al traffico internazionale di stupefacenti<sup>81</sup> e al fenomeno della corruzione internazionale<sup>82</sup>; (c) lo sviluppo e il corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – ICTs<sup>83</sup> e (d) l'eliminazione di distorsioni e ostacoli contrari alla realizzazione del libero commercio tra gli Stati<sup>84</sup>, affrontando tali complesse problematiche

<sup>74</sup> *Ivi*, § 6; *The Strategy for BRICS Economic Partnership*, 2015, Preambolo.

<sup>75</sup> Cfr. *eThekweni Declaration*, 2013, cit., § 2.

<sup>76</sup> *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 2.

<sup>77</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 2.

<sup>78</sup> Cfr.: *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 7; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 15.

<sup>79</sup> Cfr.: *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 25; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., §§ 29-30. Si considerino, al riguardo, la *BRICS Counter-Terrorism Strategy*, del novembre 2020 e gli *ivi* citati *BRICS High Representatives for Security* e *BRICS Counter-Terrorism Working Group (CTWG)*, preposti alla sua attuazione in conformità ai principi della cooperazione BRICS.

<sup>80</sup> Cfr.: *Moscow Declaration*, 2020, cit., §§ 15-22 e *Beijing Declaration*, 2022, cit., §§ 29-30, dove si riprende l'affermazione «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta» di cui al *Joint Statement of the Leaders of the People's Republic of China, the French Republic, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races*, 3 gennaio 2022, § 2.

<sup>81</sup> Cfr. *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 31.

<sup>82</sup> *Ivi*, § 32.

<sup>83</sup> *Ivi*, §§ 27-28.

<sup>84</sup> Cfr. *eThekweni Declaration*, 2013, cit., § 15. In particolare, si veda: *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 54: «Ci opponiamo alle *green trade barriers* e ribadiamo il nostro impegno a rafforzare il coordinamento su questi temi. Sottolineiamo che tutte le misure adottate per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità devono essere progettate, adottate e attuate in piena conformità con gli accordi dell'OMC e non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata oppure una restrizione dissimulata al commercio internazionale e non devono creare inutili ostacoli al commercio

nell'ottica della cooperazione multilaterale nonché nel pieno rispetto dei principi e delle finalità della Carta delle Nazioni Unite e in conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute<sup>85</sup>. Particolare peso, in tale ottica, assume l'impegno comune profuso dai BRICS verso una ridefinizione strutturale dei meccanismi istituzionali della *governance* planetaria<sup>86</sup> e, in particolare, dell'attuale architettura economico-finanziaria mondiale (ancora strutturata sulla realtà nata nell'immediato Secondo Dopoguerra). Tutto ciò, a cominciare dagli ambiziosi obiettivi di riforma – secondo il canone della maggiore rappresentatività – del sistema dell'ONU<sup>87</sup> (incluso il suo Consiglio di Sicurezza)<sup>88</sup> e delle regole di funzionamento del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale (BM)<sup>89</sup>, da cui è emerso il peso dei BRICS nelle vesti «di una forza importante per il cambiamento incrementale e la riforma delle attuali istituzioni verso una *governance* più rappresentativa ed equa, in grado di generare una crescita globale più inclusiva e promuovere un mondo stabile, pacifico e prospero»<sup>90</sup>

---

internazionale. Esprimiamo la nostra preoccupazione per qualsiasi misura discriminatoria che possa distorcere il commercio internazionale, rischiare nuovi attriti commerciali e spostare l'onere di affrontare il cambiamento climatico su altri partner commerciali, paesi in via di sviluppo e membri BRICS». Tutto ciò, in chiaro riferimento ai provvedimenti – di estensione normativa, peraltro, di fatto extraterritoriale – come il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE di cui al Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

<sup>85</sup> Cfr.: *Ufa Declaration*, 2015, cit., §§ 3-4, 6; *Beijing Declaration*, 2022, cit., §§ 5-6.

<sup>86</sup> Cfr.: *Sanya Declaration*, 2011, cit., §§ 8, 15; *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 26; *Ufa Declaration*, 2015, cit., §§ 4, 19.

<sup>87</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 14; *Goa Declaration*, 2016, cit., § 10; *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 26.

<sup>88</sup> Cfr.: *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 4; *eThekweni Declaration*, 2013, cit., § 20; *Fortaleza Declaration*, cit., 2014, § 25; *New Delhi*, 2021, cit., §§ 15-16; *Beijing*, 2022, cit., §§ 7-8; *Johannesburg II*, 2023, cit., § 7. Inoltre: *Statement for BRICS Cooperation on the Multilateral Trading System*, 2021, § 11. Il delicato tema della riforma dell'ordinamento delle Nazioni Unite evidenzia l'importanza dell'approccio "non-conflittuale" invalso all'interno dei BRICS. Il coordinamento, infatti, promuove la riforma dell'ONU – a partire dal suo Consiglio di sicurezza – al fine di renderlo più efficace, efficiente, rappresentativo e idoneo ad affrontare le sfide globali. Pertanto, Cina e Russia (Membri permanenti dell'UNSC) hanno ripetutamente ribadito l'importanza che attribuiscono allo *status* e al ruolo del Brasile, dell'India e del Sudafrica negli affari internazionali e hanno sostenuto l'aspirazione di questi Stati a ricoprire una posizione di maggior rilievo nel *framework* dell'ONU, apprezzandone la partecipazione ai lavori dell'UNSC in qualità di Membri eletti non-permanenti. Ragion per cui, Brasile e India utilizzano anche altri consessi intergovernativi – come il Gruppo dei Quattro (G-4) costituito insieme a Germania e Giappone – per coltivare "più esplicitamente" ambizioni verso un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

<sup>89</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., §§ 3-4; *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 10; *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 15. Inoltre: *Statement for BRICS Cooperation on the Multilateral Trading System*, 2021, cit., §§ 8 e 18-24.

<sup>90</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 5. Da ultimo, *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., §§ 2 e 5. In merito, cfr. UNGA, *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*, A/RES/3201(S-VI), 1° maggio 1974, § 4(c). Inoltre, si vedano i paragrafi 37-45 (*Governance*) del *Report of the Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System*, 21 settembre 2009, § 39. Si tenga presente come nell'ambito di OO.II. multilaterali, quali l'ONU e l'OMC, gli EMDCs detengono già la maggioranza numerica della *membership*.

e sul cui tracciato si è giunti alla creazione, a partire dal 2014, di istituzioni finanziarie “parallele” come la NDB e il CRA.

Per comprendere la prospettiva dei BRICS sul diritto e sulle relazioni internazionali, inoltre, rimane fondamentale cogliere l'ottica che vede i processi di creazione e attuazione delle norme internazionali plasmati dalle dinamiche dei rapporti intercorrenti tra politica internazionale e diritto internazionale e ciò nei termini in cui la politica si erge a limite dell'autonomia del diritto e il diritto conferisce significato e contenuti alla politica, con gli Stati che scelgono dunque di governare le loro relazioni *inter pares* configurando obblighi giuridici finalizzati a risolvere determinati problemi di coordinamento secondo un effettivo *rational self-interest*<sup>91</sup>. Nella visione dei BRICS, il processo di creazione delle regole giuridiche internazionali si determina in conclusione dell'*iter* di costruzione relazionale del consenso politico tra i diversi attori internazionali (*i.e.*, gli Stati) che legittimano la propria interazione coordinata, nel quadro di valori e obiettivi condivisi, concordando i distinti gradi di vincolatività (*i.e.*, *soft law* o *hard law*) e determinatezza (*i.e.*, principi generali o regole specifiche) da attribuire ai suoi esiti normativi sulla base del livello di convergenza politica in effetti registrato tra le rispettive posizioni<sup>92</sup>. Analogamente, il perseguimento degli interessi sovrani degli Stati – a loro volta forgiati tramite la costruzione relazionale del consenso e, quindi, attraverso il procedimento di formazione del diritto internazionale – contribuirà in maniera decisiva a individuare i limiti funzionali e a tracciare le prassi operative dei vari consessi intergovernativi e delle OO.II. di cui gli stessi Stati sono partecipi, assurgendo a fattore d'impulso per l'ulteriore definizione delle regole internazionali<sup>93</sup>.

2782

<sup>91</sup> «Without this foundation in law, neither States nor analysts could make sense of international interactions». K. W. Abbot, D. Sindal, *Hard and Soft Law in International Governance*, cit., 455. In merito, cfr.: L.G. Dirar, *Rethinking and Theorizing Regional Integration in Southern Africa*, in 28 *EILR* 123, 149-150 (2014); G.W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, cit., 318-319. Inoltre: M. Kahler, *Rationality in International Relations*, in 52 *IO* 919 (1998).

<sup>92</sup> Cfr.: P. Weil, *Towards Relative Normativity in International Law?*, in 77 *AJIL* 413, 421 (1983); T. Risse, S.C. Ropp, K. Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: from Commitment to Compliance*, Cambridge, 2013, 6. Resta tuttavia cruciale separare le nozioni di “obbligatorietà” e “determinatezza”. Sebbene, nella pratica dei BRICS, risulti in effetti frequente il ricorso a espressioni concettualmente “vaghe” – come il ricorrente riferimento ai principi generali del diritto internazionale – l'utilizzo di tale semantica non implica, in automatico, un basso livello di vincolatività normativa. Si veda il principio di autodeterminazione dei popoli, che è a tutti gli effetti un principio generale del diritto internazionale, rientrando nello *Ius cogens* e di carattere *erga omnes*, dunque imperativo e inderogabile. Cfr.: CIG, *East Timor (Portugal v. Australia)*, Judgment, 30 giugno 1995, in *I.C.J. Reports 1995* 90, § 29; CIG, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 luglio 2004, in *I.C.J. Reports 2004* 136, § 88.

<sup>93</sup> Cfr.: M. Virally, *L'Organisation mondiale*, Parigi, 1973, 24 ss.; Id., *La notion de fonction dans la théorie de l'Organisation internationale*, in Id., *Le droit international en devenir: Essais écrits au fil des ans*, Parigi, 1990, 277-300; H.G. Schermers, N.M. Blokker, *International Institutional Law*, Leida, 2018, 17-22; J.E. Viñuales, *'The Secret of Tomorrow': International Organization through the Eyes of Michel Virally*, in 23 *EJIL* 543 (2012). Nel quadro di un'interpretazione realista delle relazioni internazionali – per la quale «war is an extension of politics by other means» e «the international system is a brutal arena where

Ragion per cui, l'analisi dei documenti conclusivi dei vertici annuali del gruppo rivela, da una parte, (a) come i BRICS operino un costante richiamo ai principi generali del diritto internazionale (universalmente vincolanti, sebbene caratterizzati da maggiore vaghezza di contenuti) in riferimento a questioni percepite come maggiormente “divisive” (e.g., pace e sicurezza<sup>94</sup>) le quali richiedano un approccio flessibile e aperto all'intervento degli strumenti della diplomazia<sup>95</sup>; mentre, dall'altro lato, evidenzia (b) come, nel trattare i temi fortemente condivisi dai Membri del raggruppamento (e.g., l'interpretazione “riequilibrativa” dei cardini del diritto internazionale dell'economia e delle sue istituzioni) il coordinamento dei BRICS dia prova di sostenere la sostituzione di pratiche normative di carattere più generico e indefinito, basate sull'autoregolamentazione o sul “diritto morbido” (il c.d.

---

States look for opportunities to take advantage of each other, and therefore have little reason to trust each other», i tratti ordinamentali costitutivi e le dinamiche decisionali interne delle OO.II. (e, più in generale, degli agglomerati di Stati) si limiterebbero inoltre a riflettere il “punto di equilibrio” individuato, in sede concertativa, tra gli interessi di potere e/o di sicurezza delle maggiori Potenze che vi partecipano. Le varie OO.II. e i diversi consessi interstatali, tuttavia, non sarebbero a loro volta in grado di esercitare un sensibile condizionamento “di ritorno” sulle condotte dei propri azionisti “di maggioranza”. In ogni caso, se da una parte resta vero che «there is no ‘government over governments’», dall'altra l'esperienza dei BRICS giunge a ulteriore riprova del fatto che – quand'anche sullo sfondo di un hobbesiano *bellum omnium contra omnes* – non si possono aprioristicamente escludere orizzonti, di ascendente costruttivista, incentrati sulla coltivazione prospettica di ideali, visioni e obiettivi comuni, nella veste sia della loro socializzazione “interna” sia della loro disseminazione “verso l'esterno” rispetto a un determinato sodalizio interstatale. In tale prospettiva – riflettendo una visione alquanto pessimistica sulla transizione di potere nell'ordine mondiale – la corrente realista conclude peraltro che l'ascesa della Cina (e, per traslato, dei BRICS?) potrebbe non produrre esiti pacifici e ciò proprio a causa dell'alto grado di incertezza e sfiducia nei rapporti tra le potenze cc.dd. revisioniste (con la loro crescente influenza normativa) e la potenza egemone in posizione difensiva (gli USA). Per le citazioni testuali: J.J. Mearsheimer, *The False Promise of International Institutions*, in 19 *International Security* 5, 5-49 (1994-1995). Dopo tutto, rimane chiaro che «hegemony leads to balance». K.N. Waltz, *The Emerging Structure of International Politics*, in 18 *International Security* 44, 77 (1993). Inoltre, cfr.: S. Guzzini, *Il costruttivismo e il ruolo delle istituzioni nelle relazioni internazionali*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2, 2013, 215 ss.; J.J. Mearsheimer, *The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia*, in 3 *CJIP* 381 (2010).

<sup>94</sup> Su tali tematiche, cfr.: R. Carey, T.C. Salmon (Eds), *International Security in the Modern World*, Londra, 1996; S. Talmon, *The Security Council as World Legislature*, in 99 *AJIL* 175, 179-181 (2005); C.M. Bailliet, *The International Law of Peace*, in O.P. Richmond, G. Visoka (Eds), *The Oxford Handbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation*, Oxford, 2021; M. Nuruzzaman, *'Responsibility to Protect' and the BRICS: A Decade after the Intervention in Libya*, in 2 *GSQ* 1 (2022). Inoltre, cfr.: O. Stuenkel, *The BRICS and the Future of R2P: Was Syria or Libya the Exception?*, in 6 *GR2P* 3 (2014); A. Garwood-Gowers, *China's 'Responsible Protection' Concept: Reinterpreting the Responsibility to Protect (R2P) and Military Intervention for Humanitarian Purposes*, in 6 *AsianJIL* 89 (2016), con riguardo, in particolare, ad alcune posizioni espresse da parte cinese (*Responsible Protection*) e brasiliana (*Responsibility while protecting*) sullo sfondo della condotta osservata dai paesi BRICS in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

<sup>95</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 12; *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 2; *Sanya Declaration*, 2011, cit., §§ 7, 11; *Delhi Declaration*, 2012, cit., §§ 4, 25; *eThekwini Declaration*, 2013, cit., §§ 1, 21; *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., §§ 2, 27; *Moscow Declaration*, 2020, §§ 5, 16; *New Delhi Declaration*, 2021, §§ 2, 14, 21; *Beijing Declaration*, 2022, §§ 5, 21-22; *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., §§ 3, 14, 19.

*soft law*), con l'adozione di accordi e regolamenti internazionali vincolanti (la c.d. *hard law*) idonei a garantire maggiore certezza, prevedibilità e stabilità alle relazioni (necessariamente paritarie) tra gli Stati. Quanto osservato, di conseguenza, appare scandire statisticamente le modalità di espletamento dell'approccio del gruppo dei BRICS al campo internazionalistico, volto a tradurre specularmente – sul piano propriamente giuridico – l'impegno profuso dai Membri del sodalizio per «rafforzare il quadro di cooperazione BRICS reciprocamente vantaggiosa sotto i tre pilastri della cooperazione [negli ambiti] della politica e della sicurezza, dell'economia e della finanza, della cultura e delle relazioni *people-to-people*»<sup>96</sup>.

### 3.1 Il quadro normativo per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

Nella prospettiva del coordinamento dei BRICS, la trattazione del tema dell'inviolabilità della pace e della sicurezza internazionale in base al diritto internazionale non può essere svincolata dal carattere composito e indivisibile mantenuto da tale principio cardine nel *framework* giuridico internazionale configurato ad esito del Secondo conflitto mondiale<sup>97</sup>. Secondo i BRICS, il dovere di rispettare gli assunti cardinali e le finalità costitutive dettate nel testo degli artt. 1 e 2 della Carta dell'ONU (in particolare, il divieto dell'uso internazionale della forza di cui all'art. 2.4 della Carta), insieme alla consuetudine internazionale e ai principi del diritto internazionale generale, implicherebbe nondimeno l'imprescindibile stigmatizzazione di una più estesa gamma di condotte degli Stati (o delle OO.II.) intrinsecamente idonee a incidere, anche in modo assai grave, sull'effettività e sull'indipendenza dell'esercizio di molteplici aspetti nodali della sovranità dello Stato fino a intaccare, nella sostanza, le fondamentali stesse della soggettività giuridica internazionale di quest'ultimo.

Nel campo di tale accezione ampliata dei fattori che possono costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale così come all'integrità e all'indipendenza degli Stati – in contrasto, dunque, con i principi e gli scopi fondanti delle Nazioni Unite, oltre che con le norme generali del diritto internazionale – i BRICS annoverano, in particolare, gli atti di ingerenza straniera negli affari politici ed economici interni ed esterni di uno Stato sovrano in violazione del principio (di matrice westfaliana) di non-intervento<sup>98</sup>. Questo, a maggior ragione, laddove l'ingerenza straniera assuma le vesti della coercizione tramite l'impiego della c.d. forza economica (*i.e.*, le cc.dd. sanzioni unilaterali)<sup>99</sup> oppure rivesta le fattezze, più gravi, di

<sup>96</sup> *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 2. Cfr.: *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 2; *Joint Statement, Cape Town*, 2023, cit., § 1.

<sup>97</sup> Cfr.: *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 27; *Ufa Declaration*, 2015, cit., §§ 7-8. In tale ottica, oltretutto, cfr. *ivi*, § 5; *Moscow Declaration*, 2020, § 4.

<sup>98</sup> *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 56; *Goa Declaration*, 2016, cit., § 9; *Brasilia Declaration*, 2019, cit., § 14; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 5; *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 23.

<sup>99</sup> *Johannesburg Declaration*, 2018, cit., § 16; *Brasilia Declaration*, 2019, cit., § 14; *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 38, *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., §§ 4, 9, 14.

un'inosservanza (benché *minoris generis*<sup>100</sup>) del divieto dell'uso della forza nella forma di supporto materiale e organizzativo all'operato di milizie separatiste o di gruppi terroristici armati<sup>101</sup>. I BRICS, quindi, danno seguito a un approccio atto a sublimare i toni della critica così mossa nei confronti delle pratiche di ingerenza straniera, perlopiù "occidentali", in direzione dell'inerente condanna delle azioni di interferenza in specie miranti alla destabilizzazione politica e sociale di territori e Stati posti ai loro confini (con l'intento di instaurarvi società e governi ostili, come nel fenomeno delle cc.dd. rivoluzioni colorate)<sup>102</sup>.

Coerentemente, i paesi BRICS condannano «gli interventi militari unilaterali e le sanzioni economiche in violazione del diritto internazionale e delle norme universalmente riconosciute delle relazioni internazionali»<sup>103</sup>, sottolineando altresì «l'importanza unica della natura indivisibile della sicurezza e che nessuno Stato dovrebbe rafforzare la propria sicurezza a spese della sicurezza degli altri»<sup>104</sup> e intensificando, in tal senso, «gli sforzi per stabilire un sistema internazionale multipolare più chiaro, giusto, inclusivo, equo e rappresentativo, basato sull'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati [nonché] sul rispetto della loro integrità territoriale e sul rispetto reciproco degli interessi e delle preoccupazioni di tutti»<sup>105</sup>. Sulla base degli assunti giuridici, assiologici e teleologici testé individuati, i BRICS promuovono quindi una più ampia comprensione di ciò che dovrebbe essere riguardato come una minaccia alla pace, alla sicurezza internazionale e alla sovranità degli Stati, contemplando in tale categorizzazione non solo il "classico" uso internazionale della forza militare, ma anche altre forme di

<sup>100</sup> Cfr. CIG, *Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgment, Merits, 27 giugno 1986, in *I.C.J. Reports 1986* 14, § 228.

<sup>101</sup> Cfr.: *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 23; *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 11; *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 25; *eThekwinini Declaration*, 2013, cit., § 33; *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 48; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 27; *Goa Declaration*, 2016, cit., §§ 20, 24, 57; *Xiamen Declaration*, 2017, cit., §§ 49-51; *Johannesburg Declaration*, 2018, cit., §§ 33-36; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 23; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., §§ 29-30; *Beijing Declaration*, 2022, cit., §§ 33-34.

<sup>102</sup> Si considerino le preoccupazioni esternate dai BRICS circa ogni forma di ingerenza straniera capace di «ostacolare il consolidamento delle [...] istituzioni democratiche nazionali e l'armoniosa convivenza», ad esempio, nei casi dell'Iraq e della Siria (*Ufa Declaration*, 2015, §§ 37-38). Giova evidenziare, oltretutto, la coerenza dell'approccio mantenuto da parte dei BRICS in relazione a situazioni sensibili per i propri Membri, come nel caso del coinvolgimento russo nei complessi teatri di guerra dell'Ucraina e della Siria. Per traslato dalle preoccupazioni già espresse dai BRICS con riguardo agli scenari di instabilità iracheno, siriano e libico (per l'inerente ascesa di gruppi fondamentalistici e di formazioni armate di ribelli) si pensi infatti alle minacce strategiche per la sicurezza nazionale percepite da Russia e Cina nei contesti, rispettivamente, della crisi in Ucraina e delle tensioni (con gli USA) sui dossier riguardanti Hong Kong, Xinjiang e Taiwan.

<sup>103</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 27; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 8.

<sup>104</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 27; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 8.

<sup>105</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 5. In merito, cfr. Conference on Security and Cooperation in Europe, *Final Act*, Helsinki, 1975, 3, considerando 3-6. Nell'ottica così individuata, si veda l'UNSC come il luogo della "istituzionalizzazione" della "pari dignità" dei suoi cinque Membri permanenti (i vincitori del Secondo Conflitto mondiale), incarnata nel diritto di veto loro spettante nei confronti dell'adozione di decisioni non procedurali che essi ritengono lesive dei propri interessi sovrani.

coercizione e di minaccia strategica suscettibili di minare la pacifica convivenza degli attori della comunità internazionale. I Membri del coordinamento, di conseguenza, riaffermano «i principi di non intervento negli affari interni degli Stati e della risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici e in conformità con i principi di giustizia e del diritto internazionale, nonché l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite»<sup>106</sup> e, al contempo, ribadiscono «l'imperativo di astenersi da qualsiasi misura coercitiva non basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite»<sup>107</sup>.

Nella prospettiva dei BRICS, infatti, «la coesistenza pacifica delle nazioni è impossibile senza l'applicazione universale, scrupolosa e coerente dei principi e delle regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti»<sup>108</sup> e ciò poiché «la violazione dei suoi principi fondamentali porta alla creazione di situazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale»<sup>109</sup>. I BRICS, inoltre, si professano parimenti convinti che il diritto internazionale fornisca già «gli strumenti per raggiungere la giustizia internazionale, sulla base dei principi di buona fede e di uguaglianza sovrana»<sup>110</sup> e, in tale ottica, sottolineano la primaria esigenza di «un'adesione universale ai principi e alle regole del diritto internazionale nella loro interrelazione e integrità, scartando il ricorso a “doppi standard” ed evitando di porre gli interessi di alcuni paesi al di sopra di altri»<sup>111</sup>. I Membri della

<sup>106</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 5. Si considerino, oltretutto, i primi due paragrafi dell'art. 24 della Carta dell'ONU.

<sup>107</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 5. Inoltre, si veda il *Joint Statement of the BRICS Ministers of Foreign Affairs and International Relations, Cape Town, South Africa*, 1 giugno 2023, §§ 3, 7.

<sup>108</sup> *Ufa Declaration*, 2015, § 6.

<sup>109</sup> *Ibidem*.

<sup>110</sup> *Ibidem*.

<sup>111</sup> *Ibidem*. Con la locuzione “doppi standard”, si allude qui al c.d. *bias* cognitivo imputato all'applicazione “politicamente orientata”, da parte dell'Occidente, del diritto internazionale e, in specie, delle norme in materia di pace e sicurezza o sui diritti umani. Si raffronti, per una maggiore comprensione, il controverso brocardo «Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano». I BRICS, in tal senso, sottendono comunque una logica realista non distante dall'impostazione di matrice anglosassone per cui – dinanzi all'esigenza di difendere, anche in chiave “anticipatoria”, interessi vitali per la sicurezza e l'integrità dello Stato da gravi minacce di tipo militare o terroristico, ancor più se legate all'utilizzo di armi di distruzione di massa – «*The UN Charter is not a suicide pact*». Sul tema, cfr.: G.P. Schultz (U.S. Secretary of State), *Low-Intensity Warfare: The Challenge of Ambiguity*, U.S. Dept. of State, Washington D.C., 1986; D. Hovell, *Chinks in the Armour: International Law, Terrorism and the Use of Force*, in 27 *UNSWLawJl* 398, 417 (2004); D.R. Rothwell *et al.*, *International Law: Cases and Materials with Australian Perspectives*, Cambridge, 2010, 621. Cfr. ICJ, *Case 95 - Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Request for Advisory Opinion Submitted by the General Assembly of the United Nations)*, Verbatim record, doc. CR 95/25, 3 novembre 1995, § 71. Inoltre: «La Carta non è un patto suicida. Non ci si può aspettare che gli Stati vi aderiscano a meno che non siano convinti che le minacce reali saranno realmente affrontate mediante un'azione collettiva», UNDSG, doc. DSG/SM/211, 22 gennaio 2004; doc. DSG/SM/212, 27 gennaio 2004. Posizione complessa, quella evidenziata, che tuttavia assurge a presupposto delle condotte di astensione osservate (con scarse eccezioni, oltre al voto contrario della Russia) dai

piattaforma BRICS, dunque, manifestano la propria coscienza «del carattere globale delle attuali sfide e minacce alla sicurezza»<sup>112</sup> così come della necessità di affrontare tali diffuse criticità «in modo da garantire una sicurezza uguale e indivisibile per tutti gli Stati, attraverso il rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite»<sup>113</sup>. Tutto ciò, nella cornice di «un approccio globale, concertato e determinato, basato sulla fiducia reciproca, sul vantaggio reciproco, sull'equità e sulla cooperazione»<sup>114</sup>, calibrato sulla scia dei riferimenti sistematici offerti dall'Assemblea Generale a partire dalla *Friendly Relations Declaration*<sup>115</sup> e sull'acquisita consapevolezza di come «lo sviluppo e la sicurezza sono strettamente interconnessi, si rafforzano a vicenda e sono fondamentali per raggiungere una pace sostenibile»<sup>116</sup>.

### 3.2 Il diritto internazionale dell'economia

Fin dal primo vertice dei BRICS, tenutosi in Russia nel 2009, le tematiche macroeconomiche relative all'eccessiva volatilità dei prezzi delle cc.dd. *commodities* e all'eliminazione delle pratiche distorsive del commercio internazionale hanno occupato un posto di primo piano nell'agenda del *forum*. Le tensioni registrate sui mercati internazionali delle materie prime – in particolare, alimentari ed energetiche – rappresentano del resto una minaccia di carattere esistenziale per le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, atteso che la stabilità dei prezzi di tali produzioni e la rimozione degli ostacoli ingiustificatamente posti alla loro esportazione si presentano, entrambe, come presupposti di importanza cruciale non solo per la crescita delle economie nazionali e la tenuta sociale degli Stati produttori, ma anche per assicurare il regolare funzionamento dell'economia del globo nel suo complesso<sup>117</sup>. In tale ottica, i BRICS hanno avviato «una cooperazione più stretta sulla sicurezza alimentare»<sup>118</sup> e continuano a sostenere l'intera comunità degli Stati «nel rafforzare la cooperazione al fine di garantire stabilità e forte sviluppo del mercato fisico attraverso la riduzione della distorsione e regolamentando ulteriormente il mercato finanziario»<sup>119</sup>.

---

BRICS in seno al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea Generale dell'ONU, a partire dal 2014, in riferimento al voto sulle risoluzioni riguardanti la crisi russo-ucraina.

<sup>112</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 7.

<sup>113</sup> *Ibidem*. Cfr. *eThekwini Declaration*, 2013, cit., § 21.

<sup>114</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 9. Cfr. *Goa Declaration*, 2016, cit., § 8.

<sup>115</sup> A/RES/2625(XXV), 24 ottobre 1970. Inoltre, cfr.: A/RES/2131(XX), 21 dicembre 1965; A/RES/36/103, 9 dicembre 1981. Resta rilevante notare come le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU in parola si soffermino sulla possibile configurazione di un divieto dell'uso della "forza economica" (diretta contro la sovranità e l'indipendenza degli Stati) nel più ampio contesto del principio di non-intervento negli affari interni ed esterni degli Stati. In analogia prospettiva, cfr. Conference on Security and Co-Operation in Europe, *Final Act*, Helsinki, 1975, cit., *Principle VI*.

<sup>116</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 9.

<sup>117</sup> Cfr. G.W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, cit., 313-316. In riferimento alla tematica delle risorse energetiche (incluse le fonti rinnovabili e l'energia nucleare), sempre di stringente attualità: *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 39. Inoltre, cfr.: *Sanya Declaration*, 2011, cit., §§ 18-19.

<sup>118</sup> *Ivi*, § 17.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

Secondo i BRICS, infatti, la comunità internazionale dovrebbe adoperarsi «per aumentare la capacità produttiva, rafforzare il dialogo tra produttori e consumatori, bilanciare la domanda e l'offerta e aumentare il sostegno ai paesi in via di sviluppo in termini di finanziamenti e tecnologie»<sup>120</sup> e questo a partire (a) da una maggiore e migliore regolamentazione del mercato dei derivati sulle merci «allo scopo di prevenire attività [speculative] in grado di destabilizzare i mercati»<sup>121</sup> nonché (b) dal superamento del «problema della carenza di informazioni affidabili e tempestive sulla domanda e sull'offerta a livello internazionale, regionale e nazionale»<sup>122</sup>.

Nella prospettiva dei BRICS, tuttavia, i vertici del Gruppo dei Sette (G-7) e le istituzioni del sistema c.d. di Bretton Woods (1944) – nonostante la rispettiva notorietà nella narrazione mediatica – non sono, ad oggi, sufficientemente rappresentativi e ricettivi delle legittime istanze avanzate dalle nuove potenze emergenti o dalle economie in via di sviluppo e, in quanto tali, si dimostrano inadeguati ad affrontare compiutamente le problematiche poste all'ordine del giorno dell'agenda globale. Come evidenziato, le soluzioni – scarsamente efficaci – approntate dal sistema monetario e finanziario internazionale esistente in occasione della crisi finanziaria del 2008<sup>123</sup> (con le sue gravi ripercussioni a livello mondiale) oppure, in tempi più recenti, le criticità che hanno riguardato la tempestività, la trasparenza, l'equità e l'efficacia della risposta del FMI e della BM alle implicazioni economico-finanziarie dell'emergenza pandemica emerse già nel corso del 2020<sup>124</sup>, dimostrerebbero quindi alcuni degli elementi di inadeguatezza funzionale delle strutture della *governance* finanziaria globale guidate dall'Occidente, perlopiù correlati alla scarsa rappresentatività dell'organigramma di queste ultime, cui si sommerebbero altre mancanze strutturali in termini di pluralismo, inclusività e democraticità di entità tale da delineare, in capo a queste istituzioni internazionali, profili di grave carenza di legittimazione<sup>125</sup>. Una situazione, quella appena descritta, evidentemente incompatibile con l'assunto “costitutivo” della piattaforma BRICS per cui «la struttura di governo delle istituzioni finanziarie internazionali dovrebbe riflettere i cambiamenti dell'economia mondiale, aumentando la voce e la rappresentanza delle economie emergenti e dei paesi in via di sviluppo»<sup>126</sup>, potendo solo così tradursi in «un sistema monetario internazionale giusto che possa servire gli interessi di tutti i paesi e sostenere lo sviluppo dei paesi emergenti e delle economie in via di sviluppo»<sup>127</sup>.

<sup>120</sup> *Ibidem*. Cfr. *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 38.

<sup>121</sup> *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 17.

<sup>122</sup> *Ibidem*. Cfr. *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 38.

<sup>123</sup> Cfr. *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 16.

<sup>124</sup> Sul tema: E. Burgisser, L. Vieira, *El FMI y la pandemia: Una historia del fortalecimiento de la financiarización y la complicidad con las violaciones de derechos humanos*, in 18 *Derechos en Acción* 493 (2021); V.P. Georgieva, *The International Monetary Fund and COVID-19. Old and new challenges of a post-World War II international institution*, in *Revista de Direito Internacional* 89 (2022). Si veda, altresì: C. Kilby, C. McWhirter, *The World Bank COVID-19 response: Politics as usual?*, in 17 *Rev. Int. Organ.* 627 (2022). Inoltre: *Global Economic Prospect*, WBG (gennaio 2022).

<sup>125</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, § 3; *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 15.

<sup>126</sup> *Ibidem*. Cfr. *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 11.

<sup>127</sup> *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 8.

Coerentemente, i BRICS hanno sollecitato la trasposizione del dibattito tra gli Stati, riferito alla gestione dei temi politico-economici di rilevanza planetaria, nel contesto di *fora* internazionali ritenuti più inclusivi e rappresentativi, come il Gruppo dei Venti (G-20)<sup>128</sup>. In seno a tale consesso, i paesi del *forum* dei BRICS hanno sostenuto la riforma strutturale sia del FMI sia della BM<sup>129</sup>, spendendosi in favore di negoziazioni incentrate sulla ridefinizione, di impronta “riequilibrativa”, dell’architettura finanziaria internazionale istituita all’indomani del termine del Secondo Conflitto mondiale, della quale resta in ogni caso riconosciuta l’importanza «nel mantenere la stabilità e l’integrità del sistema monetario e finanziario globale»<sup>130</sup>. Le istanze riformatrici perorate dai BRICS, d’altronde, insistono su «un forte bisogno di un sistema monetario internazionale stabile, prevedibile e più diversificato»<sup>131</sup> a sua volta dettato dall’evoluzione dello scenario geoeconomico e dall’inerente posizione condivisa dai paesi del *forum*, secondo i quali un’architettura economico-finanziaria riformata dovrebbe basarsi innanzitutto sui seguenti principi: «[a] processo decisionale ed esecutivo democratico e trasparente presso le organizzazioni finanziarie internazionali; [b] una solida base giuridica; [c] compatibilità tra le attività di efficaci istituzioni di regolamentazione a livello nazionale e [il lavoro] degli organismi internazionali di normazione; [d] rafforzamento delle pratiche di gestione e vigilanza del rischio»<sup>132</sup>.

Il gruppo dei BRICS conserva la consapevolezza di come le recenti crisi internazionali «hanno infranto la convinzione circa la natura autoregolante dei mercati finanziari»<sup>133</sup> e di come il FMI e la BM debbano urgentemente affrontare i loro *deficit* di legittimità tramite «un sostanziale spostamento del potere di voto a favore delle economie di mercato emergenti e dei paesi in via di sviluppo per portare la loro partecipazione al processo decisionale in linea con il loro peso relativo nell’economia mondiale»<sup>134</sup> senza che ciò, tuttavia, debba necessariamente comportare l’abolizione del sistema di sottoscrizione delle quote di capitale su cui si fonda il funzionamento di tali istituzioni internazionali. Contestando il monopolio di fatto detenuto, rispettivamente da parte europea (incluso il Regno Unito) e americana, nell’investitura delle figure del Direttore operativo del FMI e del Presidente della BM, i Membri dei BRICS concordano pienamente anche sull’esigenza di adottare «un metodo di selezione aperto e basato sul merito, indipendentemente dalla nazionalità, per le posizioni a capo del FMI e della Banca Mondiale»<sup>135</sup>. I paesi del sodalizio ritengono infatti che «il personale

<sup>128</sup> Cfr. *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 14; *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 7; *eThekwin Declaration*, 2013, cit., § 8.

<sup>129</sup> Cfr. *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 10; *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 15; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 12; *Goa Declaration*, 2016, cit., §§ 30, 32; *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 29. Sul tema: D.E. Danns, G.K. Danns, *Challenging the Dominance of the World Bank and the IMF: The Role of the BRICS Countries and Their NDB in Latin American and the Caribbean*, in 2 *JBEP* 125 (2015); E. Sciso (ed.), *Accountability, Transparency and Democracy in the Functioning of Bretton Woods Institutions*, Berlino, 2017.

<sup>130</sup> *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 8.

<sup>131</sup> *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 3.

<sup>132</sup> *Ivi*, § 4.

<sup>133</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 13.

<sup>134</sup> *Ivi*, § 11. Inoltre, cfr. *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 18.

<sup>135</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 11.

di queste istituzioni [debba] riflettere meglio la diversità dei suoi Membri<sup>136</sup> e si sono altresì detti «profondamente delusi dalla prolungata mancata ratifica da parte degli Stati Uniti del pacchetto di riforma del FMI del 2010»<sup>137</sup> al contrario mirante ad aprire «alla modernizzazione della sua struttura di *governance* in modo da riflettere meglio il peso crescente dei paesi emergenti nell'economia mondiale»<sup>138</sup>. Il coordinamento, dei BRICS, pertanto, professa l'opportunità che, in tempi rapidi, si faccia fronte alla comune richiesta di aumentare «la voce e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo»<sup>139</sup> nelle istituzioni di governo della finanza globale. Questo, allo scopo di scongiurare l'impatto negativo delle descritte carenze di carattere strutturale sulla legittimità, credibilità ed efficacia di tali autorità internazionali<sup>140</sup>, nonché al fine di scongiurare «il rischio di vederle svanire nell'obsolescenza»<sup>141</sup>.

In toni analoghi, i BRICS riconoscono «l'importante ruolo svolto dal commercio internazionale e dagli investimenti esteri diretti nella ripresa dell'economia mondiale»<sup>142</sup> e perciò chiedono a tutte le parti interessate di «lavorare insieme per migliorare il commercio internazionale e l'ambiente degli investimenti»<sup>143</sup> ed esortano la comunità internazionale «a mantenere stabile il sistema commerciale multilaterale, frenare il protezionismo commerciale e spingere per risultati completi ed equilibrati dell'agenda di sviluppo di Doha»<sup>144</sup>, coerentemente allo spirito di sentita partecipazione con cui il gruppo aveva prima supportato e, nel 2012, ha accolto l'ammissione della Federazione Russa in qualità di 156° Membro dell'Organizzazione mondiale del commercio<sup>145</sup>. I BRICS, quindi, hanno insistito sulla centralità dell'OMC nella veste di organizzazione multilaterale votata alla liberalizzazione del commercio internazionale «in vista di altri fini»<sup>146</sup> e, di conseguenza, hanno riaffermato gli impegni vincolanti assunti in favore di «un sistema commerciale multilaterale aperto, trasparente, inclusivo, non discriminatorio e basato su regole»<sup>147</sup> insieme alla volontà di spendersi «in modo costruttivo per perseguire la necessaria riforma dell'OMC per

<sup>136</sup> *Ibidem*.

<sup>137</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 19.

<sup>138</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 18.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> Cfr. *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 9; *eThekwini Declaration*, 2013, cit., § 13.

<sup>141</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 11.

<sup>142</sup> *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 5.

<sup>143</sup> *Ibidem*.

<sup>144</sup> *Ibidem*. Da ultimo, cfr. *Beijing Declaration*, 2022, cit., §§ 11, 54.

<sup>145</sup> Cfr. *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 15. Inoltre, cfr.: *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 14; *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 26. La Federazione Russa è diventata Membro dell'OMC il 22 agosto 2012, dopo 18 anni di negoziati.

<sup>146</sup> Cfr.: *Ekaterinburg Declaration*, 2009, cit., § 5; *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 14; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 21; *Goa Declaration*, 2016, cit., § 34; *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 32; *Johannesburg Declaration*, 2018, cit., §§ 62-65; *Brasilia Declaration*, 2019, cit., §§ 26-28; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 49; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 18; *Beijing Declaration*, 2022, §§ 11 e 54. Si considerino gli obiettivi specificati nel testo del primo paragrafo del Preambolo dell'Accordo istitutivo dell'OMC, firmato il 15 aprile 1994 (*Marrakesh Agreement*). In merito, cfr. M.R. Mauro, *Diritto internazionale dell'economia*, collana «Cultura giuridica e scambi internazionali» 3, Napoli, 2019, 139.

<sup>147</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 53.

costruire un'economia mondiale aperta che sostenga il commercio e lo sviluppo»<sup>148</sup>. Ragion per cui, nella visione dei BRICS, risulta «fondamentale che tutti i Membri dell'OMC evitino misure unilaterali e protezionistiche, contrarie allo spirito e alle regole»<sup>149</sup> vincolanti dell'ordinamento giuridico dell'OMC, preservando dunque «il ruolo preminente dell'OMC nella definizione delle regole e della *governance* del commercio globale»<sup>150</sup> e supportando altresì «lo sviluppo inclusivo, [...] i diritti e gli interessi dei suoi Membri, compresi i Membri in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati»<sup>151</sup>.

Gli architravi del sistema istituito con il GATT-1994, del resto, sono proprio il principio di non-discriminazione – tanto “orizzontale” o “esterna” (*i.e.*, il trattamento generalizzato della nazione più favorita) quanto “verticale” o “interna” (*i.e.*, il c.d. trattamento nazionale) – e il principio generale di trasparenza, senza che l'interrelazione tra questi assunti, in ogni caso, possa escludere la possibilità di prevedere trattamenti differenziati ed eccezioni in considerazione della situazione di particolare “svantaggio” dei PVS<sup>152</sup>. Nel quadro degli accordi preposti al governo del commercio mondiale, i BRICS hanno infatti ripetutamente riconosciuto «che il trattamento speciale e differenziato stabilito nelle regole dell'OMC è uno strumento per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'OMC in relazione alla crescita e allo sviluppo economici»<sup>153</sup> e – chiamando gli Stati a «resistere a tutte le forme di protezionismo commerciale e combattere le restrizioni mascherate al commercio»<sup>154</sup> – hanno costantemente reiterato l'invito rivolto ai Membri di tale organizzazione «a evitare misure unilaterali e protezionistiche contrarie allo spirito e alle regole dell'OMC»<sup>155</sup>.

In riferimento alla grave situazione di stallo determinata, dalla fine del 2017, dall'ostruzionismo opposto dagli Stati Uniti nel meccanismo di nomina dei giudici dell'*Appellate Body* dell'OMC<sup>156</sup>, i BRICS non mancano di sottolineare «la massima priorità e urgenza di avviare il processo di selezione dei membri dell'Organo d'appello [dell'OMC] per ripristinare il

<sup>148</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 11. Al riguardo, «la riforma deve, tra l'altro, preservare la centralità, i valori fondamentali e i principi fondamentali dell'OMC e considerare gli interessi di tutti i Membri, compresi i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati, riconoscendo che la maggioranza dei Membri dell'OMC sono paesi in via di sviluppo». *Ivi*, § 54.

<sup>149</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 53.

<sup>150</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 11.

<sup>151</sup> *Ibidem*. Si veda, peraltro: *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 22.

<sup>152</sup> Cfr. M.R. Mauro, *Diritto internazionale dell'economia*, cit., 141-142. Inoltre, si vedano: *eThekwinini Declaration*, 2013, cit., § 15; *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 21. In tono analogo, ed estendendo la medesima logica “differenziale” alle tematiche climatico-ambientali correlate allo sviluppo: «Ribadiamo il nostro impegno per l'attuazione dell'Accordo di Parigi adottato in base ai principi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), compreso il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali». *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 82.

<sup>153</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 11. Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, § 8.

<sup>154</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 14.

<sup>155</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 11.

<sup>156</sup> Sul tema, cfr.: P9\_TA(2019)0083, *Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla crisi dell'Organo di appello dell'OMC (2019/2918(RSP))*, 2021/C 232/11.

meccanismo multilaterale vincolante di risoluzione delle controversie a due livelli»<sup>157</sup>. Il raggruppamento dei BRICS, d'altronde, sostiene «fermamente il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC come pietra angolare della sicurezza e della prevedibilità del sistema commerciale multilaterale»<sup>158</sup> e promuove il «dialogo in corso su questioni sostanziali e pratiche ad esso relative, anche nei negoziati correnti circa la riforma dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC»<sup>159</sup>. I rappresentanti dei BRICS, infatti, sono convinti che «tutti i paesi debbano godere dei dovuti diritti, delle pari opportunità e di un'equa partecipazione agli affari economici, finanziari e commerciali globali»<sup>160</sup> e, in particolare, non tralasciano di constatare il fatto che «i paesi hanno capacità diverse e si trovano a diversi livelli di sviluppo»<sup>161</sup>. Trova conferma, dunque, anche la rilevanza «degli accordi commerciali regionali, che dovrebbero integrare il sistema commerciale multilaterale»<sup>162</sup> insieme all'importanza «di mantenerli aperti, inclusivi e trasparenti, nonché di astenersi dall'introdurre clausole e standard esclusivi e discriminatori»<sup>163</sup>, da cui emerge la centralità del ruolo

<sup>157</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 11. Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 8.

<sup>158</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 21. Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 8.

<sup>159</sup> *Ibidem*.

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

<sup>162</sup> *Ibidem*.

<sup>163</sup> *Ibidem*. Cfr. *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 16. Ne consegue, altresì, la constatazione di come la conclusione di accordi in campo commerciale o in materia di investimento, che i BRICS possano giudicare “poco trasparenti” o “non inclusivi”, manifesti scarsi tratti di compatibilità con la visione perorata dal gruppo. Si noti, del resto, come Brasile, India, Iran e Sudafrica non facciano parte della Convenzione ICSID del 1965, istituita nel quadro della Banca Mondiale, con la Federazione Russa e l'Etiopia nella posizione di mere firmatarie e la Repubblica Popolare Cinese che – sebbene già Membro ICSID, come Arabia Saudita, Egitto ed EAU – nella negoziazione di accordi nuova generazione (RCEP, CAI, China-US BIT) ha dimostrato di propendere per la pattuizione di clausole SSDS. La Convenzione ICSID, infatti, privilegia la risoluzione arbitrale delle controversie tra gli investitori stranieri e lo Stato ospitante (ISDS) rispetto alla tradizionale via giudiziaria interna oppure alle pratiche di consultazione diretta tra Stati (SSDS). Questo, al fine di “depoliticizzare” il processo di composizione delle controversie in materia di investimenti e garantire un'equa tutela delle prerogative degli investitori esteri (per quanto ciò, per definizione, possa avvenire anche a spese di interessi sovrani e dell'autonomia normativa dei paesi ospitanti). Si pensi, inoltre, ai negoziati (quasi segreti) condotti da USA e UE in relazione alla *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP) o ai controversi esiti della *Trans-Pacific Partnership* (TPP) promossa tra gli USA e altri 11 Stati, poi confluita con modifiche nel *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) tra questi 11 paesi (cui, a partire dal luglio 2023, si è aggiunto il Regno Unito), dopo il ritiro statunitense dal Trattato nel 2017. In tale contesto, si inserisce la creazione, nell'ottobre 2015, dello *Shanghai Centre of BRICS Dispute Resolution*. Tale struttura arbitrale – congeniata ad esito del *II BRICS Legal Forum* in qualità di *incipit* di quello che sarà concepito come l'istituendo *BRICS Dispute Resolution Network (VII Legal Forum, 2020)* – è chiamata dai BRICS a sopperire alla percepita parzialità dei tribunali arbitrali di “formazione occidentale” (e dei loro componenti giudicanti) nei confronti degli EMDCs e, di conseguenza, a offrire un'alternativa utile a sostenere la reciproca fiducia tra gli operatori economici dei BRICS. Sul tema: P. Anand, *International Arbitration in BRICS*, Book of Abstract 2018 V BRICS Legal Forum, Cape Town, 23-24 agosto 2018, 28-53, 48-49; S. Ali *et al.* (Eds), *Diversity in International Arbitration*, Cheltenham, 2022; M. Bono, *I Centri BRICS di Risoluzione delle Controversie: stato dell'arte e sfide future*, in M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, cit., 279-315, 289-293; e gli inerenti richiami ai lodi:

di organizzazioni internazionali regionali – come l'EAEU, il MERCOSUR e l'Unione africana (UA) – che vedono il coinvolgimento di paesi BRICS tra i propri Membri e nelle annesse aree di libero scambio.

Al fine di guadagnare il supporto di altri attori dell'articolato scenario globale verso la propria visione prospettica sul diritto internazionale e sulle relazioni internazionali nonché, coerentemente, con l'intenzione di validare e consolidare il portato giuridico delle proprie interpretazioni delle regole internazionali, il gruppo dei BRICS non ha inoltre omesso di corredare le proprie critiche, in direzione delle istituzioni della *governance* economico-finanziaria mondiale, con la concreta creazione *ad hoc* di strutture alternative volte a sopperire a diversi aspetti della sostenuta obsolescenza dell'architettura di Bretton Woods. È in tale cornice, come visto, che i BRICS hanno deciso l'istituzione della NDB «con lo scopo di mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei BRICS e in altre economie emergenti e in via di sviluppo»<sup>164</sup>. La NDB, fin dalla sua creazione nel 2014, è stata concepita per operare «sulla base di solidi principi bancari»<sup>165</sup> come struttura di completamento del vigente sistema finanziario internazionale, con il proposito di rafforzare la cooperazione all'interno (e al di fuori) della realtà dei BRICS e integrare «gli sforzi delle istituzioni finanziarie multilaterali e regionali per lo sviluppo globale»<sup>166</sup> verso l'obiettivo di una crescita forte, sostenibile ed equilibrata, sopperendo al fatto che i BRICS, «così come altri EMDCs, continuano a dover affrontare notevoli vincoli finanziari per affrontare le lacune infrastrutturali e le esigenze di sviluppo sostenibile»<sup>167</sup>.

La partecipazione alla struttura della NDB, d'altro lato, risulta aperta all'ingresso di nuovi paesi in quello che può essere oltretutto considerato come un primo passo – al pari del riconoscimento del ruolo di “Osservatore” – verso l'acquisizione dello *status* di Membro della formazione dei BRICS<sup>168</sup>. In tale contesto, nel dicembre 2021, la NDB ha approvato l'adesione dell'Egitto mentre, nel settembre dello stesso anno, era già stata presa una decisione analoga nei riguardi di Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e Uruguay. È così che, nel marzo 2023, questi paesi (ad eccezione

---

*Dabhol Power Project* (AAA Case No. 50 T195 00509 02, Award, 2005); *Capital India Power and Energy Enterprises v. State of Maharashtra and others* (ICC Case 12913/MS, Award, 2005) e *White Industries v. India* (Australia-India BIT, UNCITRAL, *Ad hoc* Arb., Award, 2011). Inoltre, cfr. G. Van Harten, *TWAIL and the Dabhol Arbitration*, Research Paper 19, Osgoode Hall Law School of York University, 2011.

<sup>164</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 11.

<sup>165</sup> *Ibidem*. Alla NDB è stato riconosciuto un elevato *rating* creditizio internazionale (rispettivamente, AA e AA+) da parte di agenzie specializzate come *Fitch Ratings* e *S&P Global Ratings*, in virtù del quale l'istituto finanziario per lo sviluppo creato dai BRICS ha avuto la possibilità di reperire agevolmente finanziamenti a lungo termine sui mercati dei capitali regionali e internazionali. Cfr. *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 39.

<sup>166</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 11.

<sup>167</sup> *Ibidem*. «Consideriamo la NDB un membro importante della famiglia globale delle *Multilateral Development Banks* (MDBs), dato il suo *status* unico di istituzione creata dagli EMDCs per gli EMDCs». *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 46.

<sup>168</sup> «The membership shall be open to members of the United Nations, in accordance with the provisions of the Articles of Agreement of the New Development Bank. It shall be open to borrowing and non-borrowing members», *Agreement on the New Development Bank* (Fortaleza, 15 luglio 2014), Art. 2(2).

dell'Uruguay, per il quale la procedura è ancora in corso) hanno acquisito posizioni di *equity* nel quadro della NDB dopo aver soddisfatto i requisiti richiesti per aderire all'istituzione bancaria multilaterale dei BRICS per lo sviluppo con quartier-generale a Shanghai, in Cina. Nella prospettiva di disseminare ulteriormente e corroborare il proprio approccio interpretativo circa l'immanenza della dimensione politica delle relazioni internazionali rispetto alla sfera prettamente giuridica tracciata dal diritto internazionale, i BRICS attendono inoltre «con impazienza un'ulteriore espansione del numero dei Membri [della NDB] in modo graduale ed equilibrato in termini di rappresentanza geografica» tale da comprendere «paesi sia sviluppati che in via di sviluppo, con l'intento di migliorare l'influenza internazionale della NDB così come la partecipazione e la voce degli EMDCs nella *governance* globale»<sup>169</sup>. Il tutto, con la garanzia di maggiore apertura, pluralismo e rappresentatività oltre che del rispetto delle specificità territoriali, delle caratteristiche sociali e delle particolarità storiche e culturali (così come dei connotati e dei livelli di sviluppo) di ognuno dei paesi partner della NDB<sup>170</sup>. Attraverso tale istituzione, come appena evidenziato, il gruppo dei BRICS punta del resto a sostenere lo sviluppo della composita realtà degli EMDCs, rifuggendo dall'imposizione acritica e verticistica di valori e paradigmi di natura asseritamente universale e superando l'avversata imposizione di condizionalità politiche – giudicate di natura ideologica e confacente alle esigenze egemoniche di altri paesi – alle quali le istituzioni finanziarie internazionali con sede a Washington perseverano invece a vincolare l'erogazione di finanziamenti di importanza vitale e la realizzazione di investimenti in aree di rilievo fondamentale (come quella relativa alle infrastrutture per attuare modelli di sviluppo sostenibile<sup>171</sup>) per i paesi del c.d. Sud del mondo.

L'obiettivo della NDB, dunque, è finanziare progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile negli Stati del gruppo dei BRICS e nei paesi EMDCs ad essa affiliati. Dalla sua fondazione, la Banca dei BRICS ha finora approvato 96 progetti – per un valore totale di 32,8 miliardi di dollari<sup>172</sup> – a sostegno di settori di importanza strategica per l'economia e per il benessere generale degli abitanti degli Stati beneficiari (*i.e.*, trasporti, forniture idriche,

---

<sup>169</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 39.

<sup>170</sup> Nel quadro delle dinamiche di recepimento delle regole del diritto internazionale dello sviluppo, d'altro canto, resta sempre latente il rischio di svilire le specificità storico-geografico-culturali (se non, propriamente, “spirituali”) dei diversi corpi politico-giuridici coinvolti. In tale cornice, si pensi inoltre alla *BRICS Online Declaration on Applying Traditional Medicine to Combat COVID-19* (30 giugno 2021) dove i paesi BRICS sottolineano che «poiché l'umanità è una comunità con un futuro condiviso, la solidarietà e la cooperazione sono la nostra arma più potente contro la pandemia» (2) e come questo, nell'ottica dei BRICS, passi anche attraverso il pieno sostegno *evidence-based* alla condivisione, allo sviluppo e all'applicazione dei metodi delle diverse medicine tradizionali (3). Tale asserzione, tuttavia, non preclude il recepimento delle risorse cliniche, diagnostiche e terapeutiche della medicina occidentale così come non ha inficiato la consapevolezza della necessità di «rafforzare la condivisione delle informazioni attraverso scambi e dialoghi sul Vaccino contro il COVID-19 e di condurre una cooperazione pragmatica». *Initiative on Enhancing Cooperation on Supply Chains*, cit., §§ 45-50.

<sup>171</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 11.

<sup>172</sup> Cfr. *Development Impact for Our Member Countries*, *NDB.int/Projects* (ult. agg., aprile 2024).

energia pulita, infrastrutture digitali, sviluppo sociale, edilizia urbana, etc.) e ha peraltro rivestito un «ruolo essenziale nell'affrontare l'impatto della pandemia [da COVID-19] e nell'assistere la ripresa economica nei paesi [BRICS]»<sup>173</sup>, agendo sotto il controllo degli Stati membri in un'ottica c.d. *demand-driven*<sup>174</sup> e con la missione di «mobilitare finanziamenti da fonti diversificate, migliorare l'innovazione e lo scambio di conoscenze, assistere i paesi Membri nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia nell'adempimento del proprio mandato, al fine di affermarsi come istituzione multilaterale di rilievo primario per lo sviluppo»<sup>175</sup>.

Al contempo, i BRICS hanno proceduto alla firma del Trattato per l'istituzione del CRA in qualità di strumento precauzionale – con una dotazione iniziale pari a 100 miliardi di dollari USA<sup>176</sup> – utile per la fornitura di liquidità attraverso *swap* valutari in risposta a pressioni effettive o potenziali a breve termine sulla bilancia dei pagamenti e con la capacità di «aiutare a prevenire le pressioni sulla liquidità a breve termine, a promuovere un'ulteriore cooperazione tra i BRICS, a rafforzare la rete di sicurezza finanziaria globale e a integrare gli accordi internazionali esistenti»<sup>177</sup>. Nella medesima occasione, i paesi BRICS hanno deciso «anche la firma del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione tra le agenzie di credito e garanzia per le esportazioni»<sup>178</sup> con l'obiettivo di «migliorare l'ambiente di supporto atto ad aumentare le opportunità commerciali tra [i BRICS]»<sup>179</sup> e ciò coerentemente agli ulteriori avanzamenti compiuti nel comune percorso di integrazione economica, in ragione del quale il gruppo ha inoltre incoraggiato il proprio Meccanismo di cooperazione interbancaria (ICM)<sup>180</sup> «a continuare a svolgere un ruolo importante nel sostenere la cooperazione economica e commerciale dei BRICS»<sup>181</sup>. Il coordinamento ha altresì apprezzato «il rinnovo del *Memorandum* d'intesa tra le banche per lo sviluppo aderenti all'ICM e la NDB»<sup>182</sup> insieme all'estensione del «*Memorandum* d'intesa tra le autorità garanti della concorrenza dei BRICS, riguardante la cooperazione nel campo del diritto e della politica della

<sup>173</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 39.

<sup>174</sup> *Ibidem*.

<sup>175</sup> *Ibidem*. Si vedano: *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 46 e la *NDB's General Strategy for 2022-2026*, intitolata *Scaling Up Development Finance for a Sustainable Future*.

<sup>176</sup> *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 13.

<sup>177</sup> *Ibidem*.

<sup>178</sup> *Ivi*, § 14.

<sup>179</sup> *Ibidem*.

<sup>180</sup> Il *BRICS Interbank Cooperation Mechanism*, istituito il 15 aprile 2010, riunisce le principali istituzioni finanziarie per lo sviluppo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Nel corso degli ultimi 12 anni, le banche associate dei BRICS hanno siglato accordi di cooperazione multilaterale in diversi ambiti strategici (e.g., credito in valuta locale; progetti di sviluppo sostenibile; finanziamento delle infrastrutture e della tecnologia; finanza responsabile). Queste azioni si sono tradotte in un fattore trainante per la cooperazione finanziaria dei BRICS, facilitando inoltre i flussi commerciali e gli investimenti. In merito, cfr. *The BRICS Interbank Cooperation Mechanism Annual Meeting & Financial Forum 2022 Held in Beijing*, *BRICS2022.mfa.gov.cn*, 30 giugno 2022.

<sup>181</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 49.

<sup>182</sup> *Ibidem*.

concorrenza»<sup>183</sup>, così come anche le attività del *BRICS International Competition Law and Policy Center*<sup>184</sup> e, dal 2022, del *BRICS Think Tank Network for Finance*<sup>185</sup>.

L'innovativo *framework* istituzionale, in tal modo delineato, si inserisce quindi nella prospettiva del rafforzamento economico e infrastrutturale dei BRICS e degli altri Stati coinvolti. I Membri del *forum* hanno a più riprese sottolineato «l'importanza di incoraggiare l'uso delle valute locali nel commercio internazionale e nelle transazioni finanziarie tra i BRICS e i loro partner commerciali»<sup>186</sup> e, in direzione della valorizzazione del commercio internazionale nelle divise nazionali dei paesi del gruppo, hanno deciso di investire nell'utilizzo di sistemi di pagamento proprietari, alternativi allo standard occidentale SWIFT (*i.e.*, il CIPS cinese, l'SFMS indiano o l'SPFS russo)<sup>187</sup>, nonché di esplorare la progressiva introduzione di sistemi transattivi digitali strutturati sul meccanismo della *blockchain*<sup>188</sup>. Sempre in tale ottica, i BRICS hanno prefigurato l'introduzione di una propria moneta comune da affidare – mutuandone il possibile schema di funzionamento da quello dei Diritti speciali di prelievo (SDR) previsti nel quadro del FMI<sup>189</sup> – alla gestione della NDB, peraltro già impegnata nella crescente erogazione di prestiti denominati in valute dei suoi Membri<sup>190</sup>. Tutto ciò, nell'intento di opporre una risposta al fenomeno esogeno della “militarizzazione” (o

<sup>183</sup> *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 78.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

<sup>185</sup> Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 47.

<sup>186</sup> *Joint Statement*, Cape Town, 2023, cit., § 12.

<sup>187</sup> Sul tema, cfr. J. Zhu, Y. Sun, *Network power and institutional ambiguity: explaining China's reform path toward US-dominated international institutions*, in 4 *CISR* 367 (2022).

<sup>188</sup> Si pensi alle piattaforme *BRICS PAY* (dal 2018) e *BRICS Bridge platform* (di possibile introduzione nel 2024) elaborate sulla base della combinazione di sistemi di pagamento internazionale tradizionali e di nuove tecnologie, come le valute digitali delle banche centrali (CBDC), la finanza decentralizzata e gli asset “tokenizzati” (*c.d. secured money*).

<sup>189</sup> Il 1 ottobre 2016, lo Renminbi cinese (RMB) è stato peraltro incluso dal FMI nel calcolo dei Diritti Speciali di Prelievo (SDR). Al riguardo: C.E. Tovar, T. Mohd Nor, *Reserve Currency Blocs: A Changing International Monetary System?*, IMF Working Paper, WP/18/20, gennaio 2018; D.I. Kondratov, *Internationalization of the Currencies of BRICS Countries*, in 91 *Her Russ Acad Sci.* 37 (2021).

<sup>190</sup> In merito: M. Mlachila, M. Takebe, *FDI from BRICs to LICs: Emerging Growth Driver?*, IMF Working Paper, African Department, 2011; J. Zhu, *New South-South Co-operation and the BRICS New Development bank*, BRICS Insights Paper 2, GEGAfrica, 2015; V. da Silva Bezerra, *Institutionalization of the BRICS discourse: How does the NDB embody the group's views on global financial governance?*, in 1 *BRICS Journal of Economics* 70 (2020); B. De Conti, A. C. Diegues, *Foreign direct investments in the BRICS countries and internationalization of Chinese capital*, in 3 *BRICS Journal of Economics* 129 (2022). Per un'analisi, in chiave comparativa, della comune vocazione operativa della NDB e della *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) con sede a Pechino, lanciata da parte della Cina, nell'ottobre 2014, quale pilastro finanziario multilaterale (attivo dal 16 gennaio 2016) della “iniziativa globale” cinese nota come *One Belt – One Road* (OBOR) oppure *Belt & Road Initiative* (BRI), cfr.: J. Zhu, *Borrowing Country-Oriented or Donor Country-Oriented? Comparing the BRICS New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank*, in 14 *IORJ* 128 (2019). Entrambe le banche, NDB e AIIB, hanno una capitalizzazione da 100 miliardi di USD e godono delle migliori valutazioni di *rating* da parte delle maggiori agenzie internazionali (cfr. <https://www.ndb.int/investor-relations/credit-ratings>).

*weaponization*)<sup>191</sup> – in chiave coercitiva unilaterale – degli strumenti del sistema finanziario globale saldamente nelle mani degli USA e dei loro alleati e, dunque, con il proposito di porre le proprie economie al riparo dai rischi intrinseci al “sistema del dollaro” sotto controllo statunitense (c.d. *de-dollarization*)<sup>192</sup>. Il progressivo abbandono del dollaro quale valuta regolatoria nelle transazioni tra i Membri della NDB – sebbene originato dall’esigenza indotta di fronteggiare i condizionamenti occidentali e, in sé, non scevro da intrinseche difficoltà<sup>193</sup> – potrebbe infatti agevolare, per i paesi partecipi, il ripianamento delle proprie esposizioni verso l’estero così come il pagamento dei debiti contratti nei confronti delle istituzioni finanziarie del gruppo, consentendo ai BRICS e agli altri EMDCs aderenti alla Nuova Banca per lo Sviluppo (a) di sottrarsi alle ingerenze esterne dissimulate per mezzo delle condizionalità politiche imposte dalle istituzioni finanziarie guidate dall’Occidente per la concessione di erogazioni e (b) di sfuggire alla morsa depressiva delle sanzioni economiche unilaterali e degli altri atti di interferenza straniera di cui i BRICS, in occasione di ogni *summit* della piattaforma, denunciano l’incompatibilità con i principi generali di

---

<sup>191</sup> Una pratica – quella dell’uso “militare” della moneta e degli strumenti finanziari, fino alla violazione dell’immunità sovrana degli *asset* detenuti all’estero da parte di banche centrali straniere – tuttavia non scevra da rischi, potendo condurre (a) a una significativa diversificazione delle riserve valutarie mondiali rispetto alle attività denominate in dollari o euro, (b) al sensibile aumento dei costi di finanziamento per gli Stati sanzionanti e (c) a una sostanziale riconfigurazione dei flussi commerciali, oltre che (d) a rappresaglie speculari, nelle possibilità degli Stati danneggiati. Si pensi alla sorte degli *asset* della Federazione Russa (per un valore stimato di circa 200 miliardi di euro) congelati in via unilaterale da parte dell’UE. Tali fondi vengono temporaneamente reinvestiti da società depositarie (come la belga *Euroclear*) generando ulteriori profitti (*e.g.*, 734 milioni di euro di interessi nel primo trimestre del 2023) dei quali risulta tuttavia precluso il trasferimento al titolare e di cui, per converso, viene discussa l’espropriabilità in favore dell’Ucraina a presupposto titolo di contromisura oppure di riparazione (e ciò sebbene, in base al diritto internazionale, l’istituto riparatorio afferisca propriamente allo *ius post bellum*). Al riguardo, si veda anche: ILC, DARSIIWA, 2001, Artt. 31 e 34 ss.

<sup>192</sup> In ragione del temuto pericolo di blocco (o, persino, di confisca) delle riserve valutarie detenute all’estero dalle proprie banche centrali, nonché in prevenzione del rischio di esclusione dal sistema di pagamento internazionale SWIFT (di fatto controllato dagli USA), i BRICS – sulla scorta della pluriennale “esperienza” russa e iraniana – perseguono la c.d. de-dollarizzazione del mercato finanziario e degli scambi commerciali (in particolare, di quelli riguardanti le materie prime) attraverso l’utilizzo, in funzione regolatoria, delle proprie valute nazionali e l’uso di sistemi transattivi alternativi agli standard occidentali, uniti al contrasto (a) alla “fuga di capitali” verso l’estero, (b) al c.d. *tapering* delle Banche centrali e (c) all’imposizione di sanzioni economiche unilaterali. Sul tema, in ampia prospettiva, cfr.: Z.Z. Liu, M. Papa, *Can BRICS De-dollarize the Global Financial System?*, collana «Elements in the Economics of Emerging Markets», Cambridge, 2022. Sempre in tale ottica, la NDB è stata rifinanziata con 30 miliardi di USD per il quinquennio 2022-2026, portando a 60 miliardi di USD la sua dotazione per il finanziamento dei progetti infrastrutturali dei propri Membri.

<sup>193</sup> Si considerino, in merito, le resistenze dell’India con riguardo al consolidamento del Renminbi cinese (RMB) nel ruolo di valuta regolatoria sostitutiva della divisa statunitense. Si ricordi inoltre come, nel novembre 2023, solo un accordo per l’acquisto di 24 navi mercantili di fabbricazione indiana abbia consentito alla Federazione Russa di spendere i miliardi di rupie indiane derivanti dalle ingenti esportazioni di petrolio greggio, bloccati nelle banche di Nuova Delhi per ragioni legate all’infrastruttura finanziaria o dovute all’attuale contingenza internazionale.

eguaglianza sovrana e di non-intervento negli affari interni ed esterni degli Stati nonché rispetto alla Carta dell'ONU e all'ordinamento dell'OMC<sup>194</sup>.

#### 4. I diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione people-to-people

I BRICS sono consapevoli della portata planetaria delle attuali sfide che la comunità internazionale è chiamata ad affrontare<sup>195</sup> e sottolineano come gli sforzi internazionali per affrontare queste sfide, per l'instaurazione di una pace sostenibile e per la transizione verso un ordine internazionale multipolare più giusto, equo e inclusivo richiedano sempre più «un approccio globale, concertato e determinato, basato sullo spirito di solidarietà, su fiducia e vantaggio reciproci, equità e cooperazione»<sup>196</sup> oltre che sul forte impegno nei confronti del diritto internazionale e «sul ruolo centrale delle Nazioni Unite come organizzazione multilaterale universale alla quale è affidato il mandato di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovere lo sviluppo globale e promuovere e proteggere i diritti umani»<sup>197</sup>. Coerentemente, il *forum* dei BRICS evidenzia «la necessità che tutti i paesi cooperino nella promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo i principi di uguaglianza e rispetto reciproco»<sup>198</sup> ed esorta a considerare nel loro complesso «tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo, in modo giusto ed equo, sullo stesso piano e con la stessa enfasi»<sup>199</sup>.

Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti, del resto, si pone – insieme al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e alla promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo – come vera “colonna portante” del sistema sancito nell'immediato Secondo Dopoguerra con lo Statuto dell'ONU (1945)<sup>200</sup>, in seguito rinforzata dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo (UDHR) del 1948 e dall'adozione dei successivi Patti ICCPR e ICESCR del 1966. Rapportandosi a tale pilastro dell'ordinamento internazionale, i BRICS riaffermano il proprio intento «di rafforzare il principio della cooperazione equa e reciprocamente rispettosa

---

<sup>194</sup> Si pensi oltretutto a come la Cina e l'India, nel 2023, abbiano moltiplicato i propri volumi di importazione di greggio, gas, GNL e carbone dalla Russia rispetto all'anno precedente, contribuendo a sostenere l'economia russa sotto il violento impatto delle sanzioni unilaterali occidentali legate alla crisi ucraina e consentendo, di fatto, ai prodotti energetici russi (inclusi i loro derivati) di eludere le stringenti restrizioni imposte dagli USA e dall'UE secondo schemi di sostanziale *re-export*, tramite cui tali produzioni hanno pertanto continuato a raggiungere i mercati dell'Occidente nonostante le sanzioni (a prezzi, tuttavia, notevolmente maggiorati). Analoghi schemi di triangolazione o *relabelling* hanno peraltro consentito il prosieguo delle importazioni di merce sanzionata in Russia attraverso la giurisdizione di altri paesi, come la Turchia e alcuni Membri dell'EAEU.

<sup>195</sup> Cfr. *Goa Declaration*, 2016, cit., §§ 6-7.

<sup>196</sup> *Ivi*, § 7.

<sup>197</sup> *Ibidem*.

<sup>198</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 9.

<sup>199</sup> *Ibidem*.

<sup>200</sup> Si vedano, in particolare, gli articoli 1.3, 55 e 56. della Carta dell'ONU.

degli Stati sovrani come pietra angolare delle attività internazionali per promuovere e proteggere i diritti umani» e ribadiscono, dunque, la volontà di continuare «a trattare tutti i diritti umani – diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, nonché il diritto allo sviluppo – sullo stesso piano e a prestare loro pari attenzione»<sup>201</sup>, dichiarandosi pronti a intraprendere ogni sforzo «per sostenere un dialogo sui diritti umani costruttivo e non politicizzato in tutte [le sedi] internazionali pertinenti, comprese le Nazioni Unite»<sup>202</sup> e ad agire in tal senso in seno all'Assemblea Generale dell'ONU e al Consiglio per i Diritti Umani<sup>203</sup>, nella consapevolezza «della necessità di promuovere, proteggere e soddisfare i diritti umani in modo non selettivo [...] e senza doppi standard»<sup>204</sup>.

Risalta inoltre come, nell'articolato novero dei diritti umani, i BRICS focalizzino la propria attenzione su una specifica declinazione cooperativa e *State-right-based* del diritto allo sviluppo, pur sempre inteso nelle vesti di diritto inalienabile «in virtù del quale [tutti gli individui e i popoli] possono partecipare, contribuire e godere di uno sviluppo civile, culturale, economico, ambientale, politico e sociale inscindibile, interdipendente e interrelato con tutti gli altri diritti umani»<sup>205</sup>. Una esegesi di stampo collettivo e “Stato-centrico”, quella sottesa all'interpretazione perorata da parte dei BRICS (e degli esponenti del *Global South*), che si staglia tuttavia in palese idiosincrasia rispetto all'approccio *human-rights-based* invece promosso dai paesi cc.dd. più avanzati, i quali identificano nettamente il concetto di sviluppo quale processo di carattere strutturale fondato sulla centralità della persona umana<sup>206</sup>. Tale contrapposizione semantica ripropone i dissidi che continuano a dividere la comunità degli Stati circa la maggiore importanza da riconoscere (a) alla dimensione nazionale interna dei doveri dello Stato in tema di diritto allo sviluppo (*i.e.*, tutela dei diritti umani e delle libertà individuali; Stato di diritto; democrazia; buon governo e lotta agli ostacoli allo Sviluppo nei vari ordinamenti) – come appunto ritenuto da parte dei paesi del c.d. Primo mondo – oppure da attribuire (b) alla sfera internazionale esterna delle relazioni e della cooperazione tra Stati (*i.e.*, un ordine mondiale

<sup>201</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 10.

<sup>202</sup> *Ibidem*.

<sup>203</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 9.

<sup>204</sup> *Ibidem*. Cfr.: *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 28; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 6; *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 54; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 49. In tale contesto, si tenga presente come la Cina non abbia ancora ratificato l'ICCPR, pur avendolo firmato il 5 ottobre 1998 (dichiarando che la precedente firma apposta al Patto, nel 1967, dalle autorità di Taiwan era invalida e priva di effetti).

<sup>205</sup> *Second revised text of the Draft Convention on the Right to Development (DCRTD)*, A/HRC/WG.2/24/2, 30 novembre 2022, art. 4, § 1. Sul tema, cfr.: M. Fulgenzi, *La codificazione del diritto allo sviluppo e il ruolo delle Nazioni Unite*, in P. Gargiulo, I. Ingravallo, P. Rossi (a cura di), *L'ONU nei nuovi assetti sistemici internazionali: le riforme necessarie*, collana «Quaderni della Rivista della SIOI “La Comunità Internazionale”», Napoli, 2023.

<sup>206</sup> Come del resto sintetizzato, nel 1986, dal testo della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo: *Declaration on the Right to Development (DRTD)*, A/RES/41/128, 4 dicembre 1986. Si veda, altresì: UNDG, *The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies*, settembre 2003; OHCHR, *Frequently Asked Questions on a Human Rights-based Approach to Development Cooperation*, HR/PUB/06/8, 2006.

fondato sul rispetto della sovranità statale e del diritto internazionale; inclusione nella *governance* globale; supporto finanziario e tecnologico internazionale per i progetti di sviluppo) – come sostenuto dai paesi cc.dd. più arretrati. Questo, sebbene entrambe le dimensioni appena considerate – quella nazionale e quella internazionale – si dimostrino indubbiamente necessarie e tra loro complementari per l'attuazione del diritto allo sviluppo nel quadro di una *governance* mondiale realmente incentrata sull'affermazione di tale diritto come diritto umano<sup>207</sup>.

Nella folta agenda dei BRICS, d'altronde, il diritto allo sviluppo non può che affermarsi quale tema di rilevanza nodale, intrinsecamente connesso alle istanze portate avanti dai Membri del gruppo in merito alla riconfigurazione del sistema economico-finanziario planetario. In tale prospettiva, i 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDGs) individuati dall'ONU nell'Agenda 2030<sup>208</sup> – subentrati, nel 2015, ai precedenti otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs)<sup>209</sup> – assurgono coralmemente al ruolo di riferimento «fondamentale per garantire una crescita globale inclusiva, equa e sostenibile»<sup>210</sup>. I BRICS hanno accolto con favore «l'adozione della storica Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile»<sup>211</sup> e, allo stesso modo, hanno supportato l'approvazione «del Piano d'azione di Addis Abeba alla Terza Conferenza Internazionale sul Finanziamento allo Sviluppo»<sup>212</sup>. I paesi del coordinamento, infatti, condividono «l'approccio, olistico e incentrato sulle persone, allo sviluppo sostenibile sancito dall'Agenda 2030 e la sua enfasi sull'uguaglianza, l'equità e la qualità della vita per tutti»<sup>213</sup> e ne recepiscono appieno i principi guida «compreso il principio delle responsabilità comuni ma differenziate»<sup>214</sup>, valorizzando in particolare il «suo accento generale

<sup>207</sup> Si veda l'Art. 3 DRTD. Cfr. M. Fulgenzi, *La codificazione del diritto allo sviluppo e il ruolo delle Nazioni Unite*, cit., 228. Inoltre: A/RES/77/212, 15 dicembre 2022, 8, § 25.

<sup>208</sup> Cfr. *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 25 settembre 2015. I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – *Sustainable Development Goals*), insieme ai 169 sotto-obiettivi ad essi associati, costituiscono il nucleo vitale della c.d. *Agenda 2030*.

<sup>209</sup> *United Nations Millennium*, A/RES/55/2, 8 settembre 2000.

<sup>210</sup> *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 35.

<sup>211</sup> *Goa Declaration*, 2016, cit., § 21. In funzione di un approfondimento con riguardo alla prospettiva dei BRICS sugli SDGs, cfr. F. Comim, P.B. Anand, S. Fennell (Eds), *Handbook of BRICS and Emerging Economies*, Oxford, 2021.

<sup>212</sup> *Goa Declaration*, 2016, cit., § 21.

<sup>213</sup> *Ibidem*.

<sup>214</sup> *Ibidem*. In relazione al principio delle cc.dd. *Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities* (CBDR-RC), ricorrente nelle esternazioni programmatiche dei paesi BRICS in materia di sviluppo e in tema climatico-ambientale: *Xiamen Declaration*, 2017, cit., § 16; *Johannesburg Declaration*, 2018, cit., § 21; *Brasilia Declaration*, 2019, cit., § 10; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 82; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 46; *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 53. Inoltre: UNGA, *Rio Declaration on Environment and Development*, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 agosto 1992, Annex I, *Principle 7*, nel quale convergono il concetto di c.d. discriminazione positiva richiamato dall'art. 2 ICESCR e il c.d. trattamento preferenziale in favore dei PVS di cui all'art. XVIII GATT-1994 (*Governmental Assistance to Economic Development*). Si vedano, altresì: UNFCCC (1992), *Preamble, Article 3.1*; *Kyoto Protocol* (1997), *Article 10*; *Paris Agreement* (2015), *Preamble, Articles 2.2, 4.3, 4.19*. Sul tema, cfr.: N. Schrijver, *The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status*, Leida, 2008, 178-184.

sull'eliminazione della povertà»<sup>215</sup> e sottolineando come l'essenza programmatica dell'Agenda 2030 dell'ONU ponga «un'enfasi paritaria ed equilibrata sulle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile»<sup>216</sup>.

In funzione del perseguimento degli ambiziosi traguardi individuati il 25 settembre 2015 nel corso dell'*UN Summit on Sustainable Development*, il gruppo dei BRICS rimarca l'importanza di assicurare «la cooperazione tecnica e il sostegno finanziario ai paesi poveri nell'attuazione delle politiche di sviluppo e protezione sociale per le loro popolazioni»<sup>217</sup>, accentuando come «i modelli e i percorsi di sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere pienamente rispettati e il necessario spazio politico dei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere garantito»<sup>218</sup>. I BRICS chiedono ai paesi cc.dd. più avanzati «di onorare i loro impegni di assistenza ufficiale allo sviluppo, raggiungendo l'obiettivo di destinare lo 0,7% del Reddito Nazionale Lordo per l'assistenza ufficiale allo sviluppo in favore dei paesi in via di sviluppo»<sup>219</sup> e ciò visto il ruolo cruciale che questa forma di sostegno economico internazionale ricopre per i PVS in previsione del raggiungimento degli SDGs, al pari «dell'istituzione di un meccanismo di

<sup>215</sup> *Goa Declaration*, 2016, cit., § 22.

<sup>216</sup> *Ibidem*.

<sup>217</sup> *Brasilia Declaration*, 2010, cit., § 15.

<sup>218</sup> Cfr.: *SDGs* 16 e 17; UNCED, *Agenda 21*, Rio de Janeiro, Brasile, 3-14 giugno 1992; UNGA, A/CONF.151/26 (Vol. I), 1992, Annex I, *Principles* 6 e 11. In merito, si vedano ancora: *Sanya Declaration*, 2011, cit., § 23; *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 31; *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 54; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 65; *Goa Declaration*, 2016, cit., §§ 21, 92. L'approccio "glocale" dei BRICS nei confronti degli SDGs assurge del resto a specifico esempio di declinazione prospettica – definita in base alla visione e agli orientamenti condivisi dal gruppo – di istanze maturate a livello globale (*i.e.*, l'Agenda 2030 dell'ONU). La visione "orizzontale" dei BRICS sul tema dello sviluppo sostenibile, di conseguenza, può divergere dalle logiche "verticali" e uniformanti sottese all'interpretazione occidentale dei medesimi Obiettivi di sviluppo sostenibile. Banco di prova per l'interazione tra le due opposte posizioni, in riferimento alla cruciali tematiche climatico-ambientali, potrà sicuramente essere il funzionamento compensativo del meccanismo finanziario *Loss and Damage Fund* – di cui i BRICS chiedono, in ogni caso, la pronta attivazione, cfr. *Johannesburg II*, 2023, cit., § 56 – concordato in occasione della UNFCCC COP-27 del 2022 (decisioni 1/CP.27, 11; 2/CMA.4, 13) e poi perfezionato nella seguente COP-28 del 2023 (decisioni 1/CP.28, 2; 5/CMA.5, 35) per operare con il supporto dell'UNDP e sotto il coordinamento della BM. Questo, alla luce delle condizioni alle quali saranno effettivamente concesse le erogazioni del nuovo fondo a vantaggio dei PVS più colpiti dalle conseguenze dei mutamenti climatici, in ragione dell'esigenza di inscrivere la risposta alle implicazioni economiche e non-economiche associate a tali sfide ambientali nel quadro del rispetto delle previsioni del *Paris Agreement* (COP-21, 2015, in 3156 UNTS 79).

<sup>219</sup> *Goa Declaration*, 2016, cit., § 22. Si consideri l'assunzione dell'impegno, da parte di molti paesi cc.dd. più sviluppati, a raggiungere gli obiettivi di destinare lo 0,7% del proprio RNL (*Gross National Income* – GNI) per l'assistenza allo sviluppo (*Official Development Assistance*) e indirizzare lo 0,15-0,20% di tali risorse (ODA/GNI) verso i paesi cc.dd. meno sviluppati (o LDCs). Tutto ciò, insieme all'invito – per un numero crescente di Stati – a partecipare all'attuazione di meccanismi di finanziamento dello sviluppo innovativi (*e.g.*, la c.d. finanza mista) nonché ad altre iniziative di carattere multilaterale, sottolineando l'importanza delle istituzioni finanziarie internazionali e il ruolo centrale delle OO.II. e dei programmi regionali dediti allo sviluppo. Cfr. *Addis Ababa Action Agenda*, A/RES/69/313, 27 luglio 2015, §§ 51, 69, 75-78.

facilitazione tecnologica, in seno alle Nazioni Unite, con il mandato di facilitare il trasferimento di tecnologia»<sup>220</sup>. Se il coordinamento, da una parte, afferma infatti che «gli aiuti internazionali allo sviluppo svolgono un ruolo importante nel finanziamento dello sviluppo»<sup>221</sup> e, in quest'ottica, esorta i paesi più sviluppati «a onorare pienamente e puntualmente i propri impegni in tal senso»<sup>222</sup>, dall'altro lato gli stessi BRICS non omettono tuttavia di riconoscere anche l'esigenza di «rafforzare e sostenere ulteriormente la cooperazione Sud-Sud»<sup>223</sup> nella veste di necessario complemento dei risultati scaturenti dalla cooperazione tra i cc.dd. Nord e Sud del pianeta. I *summit* dei BRICS degli ultimi anni sono stati per questo costituiti (e seguiti) da numerosi incontri ai più disparati livelli – dalle riunioni politiche di vertice e interministeriali alle interlocuzioni di tecnici ed esperti settoriali – che hanno tracciato precise linee di cooperazione tanto in riferimento alla dimensione “interna” dei BRICS (come nel caso del summenzionato Programma strategico di Partenariato Economico 2025 nei settori dell'energia, dell'industria, del digitale, dell'agricoltura, del commercio e dei servizi) quanto in relazione alla sfera della proiezione “esterna” del gruppo, come avvenuto con gli ambiziosi progetti di cooperazione “allargata” *BRICS Outreach*, *BRICS Plus*<sup>224</sup> e *Friends of BRICS*<sup>225</sup> concepiti per intercettare le numerose richieste di collaborazione e/o adesione avanzate da parte di svariati Stati dell'America Latina, dell'Africa mediterranea e subsahariana così come dell'area del Sud-Est asiatico.

Rileva peraltro ricordare come i BRICS abbiano affermato il proprio impegno «a dare l'esempio nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»<sup>226</sup>, sebbene tale dichiarato proposito – come specificato dalla semantica adottata dal gruppo sul tema – debba essere “relativizzato”, ovvero parametrato alla situazione in cui realmente versano le diverse economie del globo in ragione di fattori contingenti, anche di ascendente storico-geografico, e perciò coniugato «in linea con le circostanze nazionali

<sup>220</sup> *Goa Declaration*, 2016, cit., § 22.

<sup>221</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 66.

<sup>222</sup> *Ibidem*.

<sup>223</sup> *Ibidem*. In merito, si noti l'emissione di *Green Bonds* denominati in USD da parte della NDB nel quadro dell'impegno dei BRICS verso lo sviluppo sostenibile.

<sup>224</sup> «Nel 2013, il Sudafrica prese l'iniziativa di attivare la disposizione per il dialogo BRICS con i partner del Sud del mondo, sulla base della Dichiarazione di Sanya che affermava: «Siamo aperti ad aumentare l'impegno e la cooperazione con i paesi non BRICS, in particolare con [gli EMDCs], e le relative organizzazioni internazionali e regionali», *BRICS Outreach* <https://www.brics2018.org.za/brics-outreach>. Nel 2017, la Cina ha innovato tale approccio, introducendo il concetto di *BRICS Plus*. Il sito istituzionale descrive questa ulteriore iniziativa incentrata sul dialogo dei BRICS con gli EMDCs come: «Una piattaforma di alta fascia per il business internazionale con la partecipazione di esperti, scienziati, investitori, politici e personaggi pubblici, progettata per migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo, migliorando gli standard di responsabilità ambientale e sociale per le imprese, il governo e la società. [Questo, con la missione] di creare nuovi e unici punti di interazione internazionale sullo sviluppo dell'economia, della cultura, della responsabilità sociale e della medicina in un senso orientato all'ambiente, attraverso la cooperazione interstatale e intersettoriale», *BRICS+186 COUNTRIES* <https://brics-plus.com>.

<sup>225</sup> Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 89.

<sup>226</sup> *Ivi*, § 23.

e con il contesto di sviluppo, rispettando lo spazio politico nazionale»<sup>227</sup>, in funzione della concreta realizzazione dell'obiettivo di garantire «benessere per ognuno e sviluppo per tutti»<sup>228</sup>. I BRICS, del resto, supportano «l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in modo equilibrato e integrato, mobilitando i mezzi [a tal fine] necessari»<sup>229</sup> e, coerentemente a tale intento, confermano che «gli obiettivi, i principi e le disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del suo Accordo di Parigi, in particolare i principi delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità (CBDR-RC) alla luce delle diverse circostanze nazionali, devono essere onorati»<sup>230</sup>, riconoscendo inoltre che «l'UNFCCC, comprese le sessioni annuali della Conferenza delle Parti (COP), è il *forum* internazionale appropriato e legittimo per discutere la questione del cambiamento climatico in tutte le sue dimensioni»<sup>231</sup>. Tutto ciò, fermo restando il rigetto delle pratiche di strumentalizzazione politica dei temi nodali posti dall'Agenda 2030 e, in particolare, dei tentativi – da parte dell'Occidente – di collegare impropriamente la tematica della sicurezza internazionale, come declinata nella Carta dell'ONU, all'agenda sul cambiamento climatico<sup>232</sup>.

2803

Come evidenziato, il sodalizio dei BRICS articola la propria postura paradigmatica in materia di diritti umani, come anche le proprie concezioni relative ai temi giuridici ricettivi delle complesse direttrici politiche, economiche, sociali e ambientali concernenti lo sviluppo sostenibile – unitamente all'ermeneutica delle interrelazioni ricorrenti tra tali distinti ambiti epistemologici – attingendo al principio del trattamento speciale e differenziale (*Special and differential treatment, S&DT*)<sup>233</sup> e a quello delle responsabilità comuni ma differenziate (*Common but Differentiated Responsibilities, CBDR*)<sup>234</sup>, entrambi da coniugare alla luce delle diverse circostanze nazionali e dei differenti gradi di sviluppo maturati dai vari paesi. Allo scopo di strutturare la propria strategia di sostegno ai PVS e ai cc.dd. *Least Developed Countries* (LDCs) o *Low Income Countries* (LICs) – «molti dei quali continuano ad affrontare sfide di sviluppo, tra cui povertà diffusa e disuguaglianza»<sup>235</sup> e si dimostrano fortemente colpiti anche dalla «volatilità

<sup>227</sup> *Ibidem*.

<sup>228</sup> *The Strategy for BRICS Economic Partnership*, 2015, cit., 3.

<sup>229</sup> *Joint Statement, Cape Town*, 2023, cit., § 6. Al riguardo: J.P. Braga, B. De Conti, G. Magacho, *The New Development Bank as a Mission-oriented Institution for Just Ecological Transitions: A Case Study approach to BRICS Sustainable Infrastructure Investment*, in 29 *RTM* 139 (2022).

<sup>230</sup> *Joint Statement, Cape Town*, 2023, cit., § 14.

<sup>231</sup> *Ibidem*.

<sup>232</sup> *Ibidem*. Cfr.: Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, *Una prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace, la sicurezza e la difesa*, JOIN(2023) 19 final, Bruxelles, 28 giugno 2023; NATO, *Climate Change and Security Impact Assessment*, The Secretary General's Report, II ed., 2023.

<sup>233</sup> Cfr.: *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 53; *Joint Statement, Cape Town*, 2023, cit., § 8; *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 8.

<sup>234</sup> Cfr.: *Joint Statement, Cape Town*, 2023, cit., § 14; *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 53; *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., §§ 55, 56, 63.

<sup>235</sup> *eThekwinini Declaration*, 2013, cit., § 38.

dei prezzi del cibo e di altre materie prime [che] ha reso la sicurezza alimentare un problema, oltre a limitare le loro fonti di reddito»<sup>236</sup> – i BRICS hanno quindi fatto affidamento sul ruolo di primo piano che la loro banca NDB può rivestire nelle dinamiche di cooperazione del gruppo in supporto delle economie “più svantaggiate” verso il soddisfacimento dei traguardi di sviluppo sostenibile posti dagli SDGs<sup>237</sup>, attesa la possibilità di offrire tanto agli EMDCs quanto, nello specifico, ai LICs possibilità di finanziamento alternative e scevre da condizionalità (dirette o indirette) in comparazione agli stringenti vincoli (*i.e.*, riforme economiche strutturali sul modello occidentale; austerità di bilancio; apertura dei mercati interni alle multinazionali straniere; interventi in tema di diritti umani e libertà individuali, etc.) cui le istituzioni internazionali “guidate dall’Occidente” sono invece solite vincolare l’erogazione dei propri aiuti finanziari.

I BRICS, d'altronde, hanno più volte ricordato l'intenzione di promuovere i «valori condivisi di pace, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e democrazia per tutti»<sup>238</sup> in un insieme che tuttavia possa assicurare «l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati e il rispetto della loro integrità territoriale, con l'obiettivo di costruire un futuro condiviso più luminoso per la comunità internazionale basato su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa»<sup>239</sup>. Continua qui a emergere, pertanto, la concezione “Stato-riferita”<sup>240</sup> condivisa dai Membri della piattaforma BRICS in relazione alla tematica dei diritti dell’Uomo e, tra questi, del diritto allo sviluppo. Come visto, i paesi del sodalizio inscrivono il diritto allo sviluppo nel quadro degli strumenti della cooperazione interstatale paritaria da instaurare e coltivare tra entità ugualmente sovrane<sup>241</sup>, divergendo così dall’accezione – comunemente accolta in Occidente<sup>242</sup> – del diritto allo sviluppo inteso come diritto fondamentale incentrato sulla realtà dell’Essere Umano, consustanziale e funzionale al rispetto di tutti gli altri diritti e libertà fondamentali posti a garanzia dell’individuo e, in tal modo, dell’intera comunità sociale.

I BRICS, in sostanza, rigettano *in nuce* l’idea di un’indiscriminata subordinazione della classica Ragion di Stato (e della dimensione collettiva del dover-essere che essa incarna) alla protezione illimitata dei diritti dell’individuo (e dell’orizzonte individuale dell’esistenza e della volontà da essi presidiato), rifiutando altresì in maniera esplicita ogni asservimento del discorso sui diritti umani a ulteriori finalità politiche, al pari dell’utilizzo di tale argomento quale strumento di ingerenza negli affari interni ed esterni degli Stati rivolto a intaccare le prerogative sovrane esclusive di questi ultimi. I paesi BRICS, del resto, sottolineano come la natura indivisibile e

<sup>236</sup> *Ibidem*. Per un elenco dei cc.dd. LDCs: UNCDP, ECOSOC, Report E/2024/33 (marzo 2024).

<sup>237</sup> Cfr. *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 11.

<sup>238</sup> *New Delhi Declaration*, 2021, cit., § 2.

<sup>239</sup> *Ibidem*.

<sup>240</sup> Cfr.: G.W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, cit., 319-320; M. Babić, A.D. Dixon, I.T. Liu (Eds), *The Political Economy of Geoeconomics: Europe in a Changing World*, Londra, 2022, 1-27.

<sup>241</sup> Cfr. *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 10.

<sup>242</sup> Posizione, quella occidentale, peraltro corroborata dall’impostazione che pervade il testo della citata DRTD del 1986.

interdipendente di tutti i diritti umani, incluso il diritto allo sviluppo, imponga che la loro implementazione sia perseguita tanto sul piano interstatale quanto a livello dei singoli ordinamenti nazionali, evidenziando tuttavia la necessità di compenetrare il tenore delle garanzie individuali internazionalmente riconosciute con le istanze contingenti dettate – ancora una volta, in ambito sia nazionale sia internazionale – dalla dimensione collettiva della loro realizzazione. Quanto descritto, delinea un'essenziale “contestualizzazione” o “relativizzazione” pratica del carattere universale dei diritti umani che, se da una parte si discosta dall'assunto per cui tali diritti «sono non una rete di scambi interstatali di obblighi reciproci, [ma] un'intrinseca dotazione degli individui»<sup>243</sup>, dall'altro lato non impedisce ai BRICS di ergersi a fautori dell'Agenda 2030 e dello spirito olistico che pervade il concetto di sostenibilità in essa tradotto, nonché di manifestare tratti di convergenza rispetto alla concezione dei “nuovi” diritti umani di c.d. terza generazione (detti, appunto, anche diritti collettivi o di solidarietà)<sup>244</sup> che – in Occidente e nelle principali sedi internazionali – ha recentemente guadagnato maggiore spazio in riferimento alle questioni di prioritario rilievo sanitario e climatico-ambientale, così come in relazione a tematiche basilari come la pace e la sicurezza internazionale, l'assistenza umanitaria, l'autodeterminazione dei popoli e, non per ultimo, proprio il diritto allo sviluppo.

È in quest'ottica, dunque, che i BRICS, chiedono «la promozione e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, favorendo la cooperazione basata sullo spirito del rispetto reciproco, della giustizia e dell'uguaglianza»<sup>245</sup> e, a tal proposito, sottolineano che tutti questi obiettivi «dovrebbero essere implementati a livello di *governance* globale oltre che a livello nazionale»<sup>246</sup>. I paesi del gruppo, infatti, rimarcano come i concetti di democrazia e rispetto dei diritti umani non dovrebbero in alcun caso essere strumentalmente eretti al ruolo di impedimento nella conduzione delle relazioni economiche internazionali, sulla base dell'imposizione di interpretazioni univoche e autoreferenziali di tali costrutti che prescindano dalla necessaria considerazione delle specificità storiche, sociali, culturali nonché giuridico-costituzionali dei diversi Stati<sup>247</sup>.

---

<sup>243</sup> Espressione attinta, per traslato, dal *General Comment 24 (52)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994), § 17 dove il Comitato dei Diritti Umani, in riferimento all'ICCPR, specifica che «le norme sui diritti umani sono l'espressione giuridica dei diritti essenziali di cui ogni persona è dotata in quanto essere umano» (§ 4).

<sup>244</sup> Nel novero di tali diritti, detti anche di solidarietà, insieme al diritto allo sviluppo rientrano anche i diritti alla pace, ad un ambiente sano e pulito e all'assistenza umanitaria (così come il diritto di autodeterminazione dei popoli). Si vedano le recenti: A/HRC/RES/48/13, 8 ottobre 2021; A/RES/76/300, 28 luglio 2022. Sul tema, cfr.: K. Vasak, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in 30 *UNESCO Courier* 29 (1977); F. Gómez Isa, K. de Feyter (Eds), *International Human Rights Law in a Global Context*, HumanitarianNet Series, Bilbao, 2009; P. Brander *et al.* (Eds), *COMPASS: Manual for human rights education with young people*, II ed., Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2020, 399-401.

<sup>245</sup> *Beijing Declaration*, 2022, cit., § 5.

<sup>246</sup> *Ivi*, § 9; Cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 6.

<sup>247</sup> Si considerino: (a) la strutturazione sociale secondo i dettami morali, religiosi e giuridici previsti dalla *Shari'a* islamica nel vasto mondo musulmano; (b) le politiche di “discriminazione positiva” attuate in favore della popolazione *Bantu* (e delle altre

I BRICS, oltretutto, non mancano di valorizzare l'agenda dei diritti umani e dei 17 SDGs con orizzonte 2030 anche in funzione dell'auspicata riforma dell'architettura economico-finanziaria mondiale, dacché individuano proprio nell'attuale assetto sistemico di quest'ultima uno dei principali ostacoli frapposti alla realizzazione del diritto allo sviluppo per le nazioni economicamente più arretrate del globo<sup>248</sup>.

Giova notare, di conseguenza, come il richiamo al valore intrinseco della dimensione prettamente individuale dei diritti e delle libertà fondamentali degli abitanti dei paesi BRICS abbia finora trovato spazio alquanto limitato nei documenti ufficiali redatti al termine dei vertici del coordinamento e ciò perlopiù nel quadro del riconoscimento condiviso di come «una maggiore connettività *people-to-people* stimolerà ulteriormente l'interazione tra i paesi, le persone e la società dei BRICS»<sup>249</sup>, data «l'importanza della connettività nel rafforzare i legami economici e nel promuovere una più stretta *partnership* tra i paesi BRICS»<sup>250</sup>. In tale contesto ermeneuticamente delimitato, la locuzione *people-to-people* evoca tanto l'ambito interpersonale quanto la

---

minoranze etniche cc.dd. di colore) nel Sudafrica del *post-apartheid* oppure (c) la stratificazione della società indiana secondo il tradizionale sistema induista delle caste, istituzionalizzato dall'Art. 341 della Costituzione dell'India che (insieme all'inerente legislazione) consente di individuare “caste, razze o tribù” (o loro parti o gruppi al loro interno) in condizioni di “arretratezza” (*Scheduled Castes*) con l'intento, anche in questo caso, di effettuare una “discriminazione positiva” attraverso l'introduzione di quote di tutela che possano compensare il loro *status* di particolare svantaggio socio-economico. Si guardi, inoltre, al contributo di documenti come la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli del 1981 (con gli Artt. 27-28-29 del Capitolo II, riportanti i doveri individuali), la Carta Araba dei Diritti dell'Uomo del 2004 (che prevede di coniugare i diritti e i doveri degli individui – donne e uomini – anche secondo le specificità delle leggi dell'Islam) e l'*ASEAN Human Rights Declaration* del 2012. In particolare, la Dichiarazione ASEAN esordisce con le parole: «Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» (Art. 1). Afferma, quindi, che tutte le persone hanno diritto a uguale riconoscimento e pari protezione da parte della legge (Artt. 2-3) e che i diritti dei gruppi “più vulnerabili” (*i.e.*, donne, minoranze etniche, disabili, migranti, etc.) «sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (Art. 4). La caratteristica più interessante del documento ASEAN, tuttavia, resta l'enfasi con cui prevede che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali – pur mantenendo eguale rilevanza – debbano essere «considerati nel contesto regionale e nazionale, tenendo conto dei diversi contesti politici, economici, giuridici, sociali, culturali, storici e religiosi» (Art. 7) nonché commisurati alla dimensione collettiva dei medesimi diritti e libertà e alle esigenze legate alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico (Art. 8). Gli stessi diritti e libertà – ferma restando la loro natura, universale, indivisibile, interdipendente e interconnessa – devono essere poi bilanciati rispetto all'adempimento di doveri rilevanti, dettati dalle responsabilità che l'individuo conserva verso la società (Art. 6). Da tale impostazione, pertanto, traspaiono: (a) la maggiore attenzione prestata alle specificità regionali degli Stati nell'interpretazione della materia dei diritti umani; (b) la priorità riconosciuta ai diritti di carattere socio-economico e collettivo rispetto ai diritti civili e politici di c.d. epicentro individuale; (c) l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva circa la determinazione dello *status* dell'individuo, in riaffermazione del principio di non-ingerenza.

<sup>248</sup> Cfr. G.W. Ziero, *Looking for a BRICS perspective on international law*, cit., 311-313. Inoltre, si veda: B. Rajagopal, *Right to Development and Global Governance: Old and New Challenges Twenty-Five Years On*, in 35 *HRQ* 893 (2013).

<sup>249</sup> *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 56.

<sup>250</sup> *Ibidem*. Da ultimo, cfr. *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 75.

dimensione interculturale dei legami e delle relazioni transfrontaliere tra i cittadini degli Stati del gruppo e, in ogni caso, evidenzia l'importanza che i BRICS attribuiscono ai molteplici livelli (personale, sociale, culturale, economico, etc.) delle interazioni tra i popoli dei paesi Membri, poiché primariamente utili alla comprensione reciproca, allo scambio di conoscenze, alla collaborazione accademica e scientifica, nonché allo sviluppo di *partnerships* commerciali e di investimento. Questo tipo di connessione mira quindi a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i cittadini sullo sfondo delle relazioni tra i governi, traducendosi in un'ipostatizzazione materiale dell'idea astratta della multipolarità così adattata al microcosmo della cittadinanza e delle multiformi realtà umane riunite dai BRICS, nell'intento di contribuire alla crescita e allo sviluppo della loro intera comunità. I Membri del gruppo, d'altronde, hanno apprezzato «gli sforzi sostanziali compiuti finora per portare avanti la cooperazione all'interno dei BRICS»<sup>251</sup> e si dichiarano convinti che «esista un deposito di conoscenze, *know-how*, capacità e migliori pratiche [da] condividere»<sup>252</sup>, non omettendo peraltro di coinvolgere settori in tal senso fondamentali come l'istruzione, la ricerca, la cultura, l'innovazione, l'imprenditoria, i *media*, lo sport, l'arte o il turismo<sup>253</sup> e, al contempo, dimostrando di voler valorizzare la realtà dei giovani come vera forza trainante «per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile»<sup>254</sup> verso il traguardo di «una transizione giusta basata sui principi di solidarietà intergenerazionale, cooperazione internazionale, amicizia e trasformazione sociale»<sup>255</sup>.

Viene in risalto, dunque, come la centralità degli scambi e delle connessioni *people-to-people* tra i BRICS emerga ancora una volta in un'accezione collettiva e in una prospettiva perlopiù *top-down* o *as above, so below* (piuttosto che in impronta *bottom-up*), in quanto soprattutto rivolta a plasmare programmaticamente le società dei paesi BRICS “a immagine e somiglianza” delle determinazioni dei vertici del gruppo, seguendo una visione di per sé funzionale alla compiuta realizzazione del diritto allo sviluppo dei popoli coinvolti per il tramite del rafforzamento della “base umana” delle strategie di cooperazione interstatale pensate dai governi dei BRICS per il lungo periodo. Si segnala, nondimeno, il ruolo significativo svolto dal *BRICS Civil Forum* a partire dal 2015 nel promuovere il coinvolgimento democratico della società civile dei BRICS e nel rafforzare la partecipazione attiva e inclusiva della cittadinanza e delle realtà

---

<sup>251</sup> *Delhi Declaration*, 2012, cit., § 40.

<sup>252</sup> *Ibidem*.

<sup>253</sup> Cfr.: *Fortaleza Declaration*, 2014, cit., § 56; *Ufa Declaration*, 2015, cit., § 56; *Moscow Declaration*, 2020, cit., § 87; *New Delhi Declaration*, 2021, cit., §§ 64, 70; *Beijing Declaration*, 2022, cit., §§ 62-63; *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., §§ 39, 75. La Rete delle Università dei paesi BRICS (*BRICS Network University – BRICS NU*) individua e determina il ruolo strategico dei settori dell'istruzione e della ricerca in funzione delle politiche di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva perseguite in base alla *BRICS Economic Partnership Strategy*.

<sup>254</sup> *Johannesburg II Declaration*, 2023, cit., § 76.

<sup>255</sup> *Ibidem*. Si consideri, in merito, l'importanza del *BRICS Youth Summit* e del *BRICS Youth Council Framework* come strutture di coordinamento per l'impegno dei giovani nella realtà dei BRICS, a testimonianza del ragguardevole impegno del coordinamento sulle questioni giovanili.

dell'associazionismo nei processi decisionali degli Stati del coordinamento, favorendone trasparenza e *accountability* con l'obiettivo di consolidare le esigenze prioritarie dei cittadini, le problematiche delle varie componenti socio-economiche della popolazione e i bisogni reali delle persone nell'agenda dei *leaders* dei BRICS. Tutto questo, allo scopo di radicare l'agenda di dialogo, cooperazione e sviluppo promossa dal *forum* dei BRICS nella vita quotidiana e nell'orizzonte valoriale di tutti i cittadini dei paesi della piattaforma<sup>256</sup> nonché, al contempo, al fine di non abbandonare la cittadinanza all'influenza incontrollata delle *Civil Society Organizations* (CSOs), ovvero delle molteplici associazioni, fondazioni e organizzazioni non-governative (ONG) – in genere finanziate dall'Occidente – recepite dai BRICS (oltre che dalla pluralità del c.d. *Global South*) quali *longae manus* di *lobbies* elitarie o di poteri stranieri interessati a destabilizzare il sostrato sociale dei paesi “non-allineati” sul fronte della coesione interna e a imporre la propria visione ai loro governi<sup>257</sup> nell'eterno ritorno dello stratagemma teso da Odisseo ai danni della solare Ilio.

2808

## 5. Conclusioni: verso un “nuovo” multilateralismo

Nella prospettiva dei paesi BRICS, il principio dell'uguaglianza e della pari dignità tra Stati sovrani, l'assunto della indivisibilità della sicurezza e gli obiettivi stabiliti dagli SDGs articolati nell'Agenda 2030 dell'ONU – con questi ultimi, intesi nell'accezione collettiva e di carattere “Stato-centrico” che pervade peraltro l'interpretazione della disciplina dei diritti umani da parte del c.d. *Global South* – fungono da chiavi di volta per la ridefinizione “riequilibrativa” degli attuali assetti della *governance* globale e per una crescita mondiale più inclusiva, equa, pacifica e sostenibile. Insieme ai criteri cardine del c.d. trattamento speciale e differenziale (S&DT) e delle cc.dd. responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità (CBDR-

---

<sup>256</sup> Significativo, al riguardo, il titolo scelto per la riunione del *BRICS Civil Forum* di Mosca, nel 2020: *Advancing BRICS. People2People Cooperation for Sustainable Future*. Sull'argomento, cfr. F. Petrone, *I BRICS e il ruolo della società civile nella costruzione di un nuovo multilateralismo*, in M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, cit., 361-391. Rileva, in particolare, l'iniziativa *BRICS Women's Business Alliance* (WBA) inserita nel contesto di un crescente coinvolgimento degli individui di sesso femminile nei vari ambiti della vita economica dei BRICS (e degli EMDCs), ovvero nel quadro del funzionamento delle strutture portanti dei settori pubblico e privato così come negli organigrammi delle istituzioni internazionali. In merito, cfr. *Johannesburg II Declaration, 2023*, cit., §§ 5, 71, 78.

<sup>257</sup> Sul tema, cfr. F. Petrone, *I BRICS e il ruolo della società civile nella costruzione di un nuovo multilateralismo*, cit., 371-378. Si pensi a come i concetti di *good governance* e buone pratiche, promossi dalle tante realtà dell'attivismo civile, si ritrovino perlopiù a coincidere con le istanze programmatiche, di stampo liberale e neoliberista, promosse dalle istituzioni finanziarie internazionali o da attori come l'UE. Cfr.: T.G. Weiss, *Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges*, in *21 Third World Q.* 795 (2000); J. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, Londra, 2002. Inoltre, si consideri il filone delle legislazioni sui cc.dd. agenti stranieri, introdotte – sull'esempio del *Foreign Agents Registration Act* (FARA) statunitense del 1938 – negli ordinamenti indiano (2010), russo (2012) e cinese (2016) al fine di imporre obblighi di trasparenza e registrazione alle ONG, ai *media* e gli individui che possano fungere da vettori di interessi stranieri ricevendo finanziamenti dall'estero a sostegno del proprio impegno in campo politico e nell'ambito della società civile.

RC), tali riferimenti permeano gli ambiziosi progetti di cooperazione allargata (*i.e.*, BRICS+, *etc.*) concepiti dal coordinamento dei BRICS per intercettare le numerose richieste di adesione avanzate dal Sud del mondo, con svariati Stati dell'America Latina, dell'Africa mediterranea o subsahariana e dell'area del Sud-Est asiatico interessati a ottenere la *membership* del raggruppamento nonostante la recente *défaillance* dovuta al nuovo corso politico del Presidente argentino Milei e alla decisione della *Casa Rosada* di non procedere – per asserita incompatibilità ideologica – all'ingresso dell'Argentina nei BRICS già prefigurato per il 1° gennaio 2024. Con l'integrazione dei nuovi Membri nel gennaio 2024, il consesso dei BRICS ha in ogni caso ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento geostrategico e la propria influenza in ambito internazionale, estendendo lo spettro di applicazione delle proprie iniziative e accrescendo la capacità del *forum* di indirizzare la transizione delle dinamiche globali in senso multivettoriale.

Il tema dell'allargamento del consesso dei BRICS – e delle modalità attraverso cui dovrà essere realizzato – continuerà comunque ad essere oggetto di discussione in occasione dei prossimi vertici in programma a livello dei ministri degli Esteri e dei capi di Stato e di governo dei paesi Membri. L'espansione dei BRICS rappresenta un evento della massima rilevanza per la ridefinizione degli equilibri geopolitici e geoeconomici mondiali e ciò altresì sull'onda della sensazionale rapidità con cui gli Stati candidati all'ingresso in questo *forum* intergovernativo hanno avviato e (altrettanto sorprendentemente) concretizzato processi di riconciliazione e pacificazione fino a poco tempo prima ritenuti pressoché impensabili. È così, infatti, che nazioni storicamente rivali o addirittura nemiche – divise, ancora in tempi recenti, da profonde contrapposizioni o finanche da devastanti conflitti, non di rado innescati e alimentati con il contributo di agenti esterni – hanno concordato la cessazione di annose ostilità e la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, accettando persino l'inedita prospettiva di ritrovarsi (quasi-)alleate. A *latere* dei complessi equilibri sino-indiani, si consideri in merito lo storico riavvicinamento tra Riyad e Teheran, con le due capitali dell'Islam, rispettivamente “sunnita” e “sciita”, che sono tornate ad attivare canali ufficiali di dialogo grazie alla mediazione di Pechino – aprendo così al superamento del conflitto armato “per procura” che le vedeva opposte nel territorio dello Yemen – proprio in vista della comune adesione al gruppo dei BRICS.

Da parte dell'UE e di tutti gli attori occidentali, dunque, si impone una riflessione approfondita circa le vere ragioni che abbiano indotto importanti attori regionali (su tutti: Egitto, Arabia Saudita ed EAU) a deviare dagli ormai rodati canali di secolare interazione con l'Occidente e a convergere in direzione della “nuova” realtà dei BRICS e del loro approccio westfaliano al diritto internazionale, intrinsecamente correlato – in ottica prospettivista – alla visione riequilibrativa e multipolare promossa, in tema di relazioni internazionali, ad opera di tale coordinamento di Stati e condivisa da parte degli EMDCs del c.d. Sud del mondo di cui i BRICS si ergono a nuovi impavidi “paladini”. Istanze di maggiore partecipazione, migliore rappresentatività, nuovo equilibrio, inclusione e parità – quelle avanzate da parte dei BRICS in riferimento ai crismi dell'ordine globale esistente – tuttavia plausibilmente preordinate a trasmutare negli elementi identificativi

di una postura che potrà apparire tacciabile di “revisionismo eversivo” nei confronti dello *status quo* internazionale nella stessa misura in cui l'Occidente intenda perseverare sulla strada dell'autoreferenzialità e continuare a opporre un inamovibile diniego al bussare dei BRICS alla soglia del *sancta sanctorum* dei luoghi del potere mondiale, di converso spendendosi in un'alacre opposizione – di stampo ideologico e, sotto diversi aspetti, proiettivo – contro posizioni giudicate intrinsecamente incompatibili con le fondamenta della propria escatologia e adoperandosi al fine di estromettere il “microcosmo ribelle” dei BRICS dalle macro-dinamiche delle “mirabili sorti e progressive” planetarie tramite l'implementazione di strategie di contenimento perlopiù strutturate sulla modulazione della coercizione economica unilaterale e della pressione militare<sup>258</sup>. D'altro canto, qualsiasi sublimazione dogmatico-identitaria degli schemi di autopoiesi “localizzata” della politica, del diritto e dell'economia – tanto più se di chiara vocazione egemonica e proiezione imperialista – parrebbe presupporre un'irremovibile radicalizzazione dei meccanismi psichici e culturali di precomprensione preposti alla percezione, all'accettazione nonché alla possibile valorizzazione dei contenuti del pensiero e delle esperienze altrui<sup>259</sup>.

<sup>258</sup> Sullo sfondo delle dinamiche di espansione e rafforzamento strategico delle alleanze militari di marca statunitense – come la NATO sul “fronte atlantico” e, sulla sponda pacifica, il c.d. AUKUS (Australia, UK e USA) – e nella cornice dei meccanismi sanzionatori unilaterali innescati dai componenti del G7 e dall'UE sulla scorta della crisi russo-ucraina, basti pensare alla perdurante assenza di interazioni ufficiali tra le istituzioni dell'UE e le omologhe strutture dell'EAEU, e ciò anche solo in chiave “anti-elusiva” delle sanzioni economiche adottate in via autonoma dal Consiglio dell'UE contro la Federazione Russa. Infatti, al fine di evitare l'aggiramento delle proprie misure per il tramite delle giurisdizioni della realtà doganale dell'EAEU, l'Unione europea – a partire dal c.d. VIII pacchetto (ottobre 2022) e, in particolare, dal c.d. XI pacchetto (giugno 2023) – ha invece proposto per l'introduzione di inediti profili di estensione extra-territoriale dei propri provvedimenti e per la previsione di sanzioni secondarie di controversa legittimità in base al diritto internazionale. Si consideri, inoltre, la connotazione valoriale (e, conseguentemente, condizionale) che l'UE ha inteso imprimere allo strumento di vicinato *Global Europe* e all'iniziativa intitolata *Global Gateway*, concepiti nel quadro dell'approccio *Team Europa* (che include UE, Stati membri, BEI e BERS) con l'innovativa copertura dell'*European Fund for Sustainable Development Plus* (EFSD+) e rivolti all'ampliamento della cooperazione internazionale in funzione della crescita sostenibile, dello sviluppo infrastrutturale e della riduzione del divario globale in materia di investimenti. Tutto ciò, nel prisma di una visione concorrenziale rispetto alla strategia OBOR-BRI cinese e a quella dei BRICS, nonché in vista della riasserzione della progettualità assiologica sottostante alla proiezione universale tanto degli assunti democratici occidentali quanto, in tale novero, del costruito della *rule of law* di ispirazione liberale. Cfr.: Regolamento (UE) 2021/947, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021 (*Europa globale*); *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti*, JOIN(2021) 30 final, del 1 dicembre 2021.

<sup>259</sup> Cfr. G. Sabatino, *L'“impero” come forma giuridica della contemporaneità*, cit., 172-173, che riprende P. Legrand, *Negative Comparative Law*, Cambridge, 2022, 270 ss., dopo aver evidenziato come l'orizzonte geografico, mutuato attraverso il prisma storico-culturale, consenta un'analisi, su parametri “spaziali”, della fisionomia degli ordinamenti giuridici. Sul tema, si rammenti altresì in chiave ermeneutica l'ascendente “biblico” della metafora con cui Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'UE per la PESC, ha promosso la proiezione globale del modello valoriale del “giardino-Europa”: (a) come riferimento intorno a cui far gravitare tempi e modi per la “creazione di un nuovo mondo”, all'ombra

Nel turbolento periodo storico segnato dall'allarmante deflagrazione del conflitto in Ucraina<sup>260</sup> e dal ripiegamento della globalizzazione unipolare diventa quindi di primaria importanza – se non di pressante urgenza – che l'Occidente, nella sua interezza, si dimostri disposto a rivedere *in toto* il proprio atteggiamento verso il c.d. Sud globale, nonché capace di individuare strategie più consone da adottare nei confronti dei “BRICS allargati”, qualunque sia la denominazione ufficiale che il gruppo nato nel 2009 decida di adottare una volta ratificate ulteriori adesioni. I nuovi candidati (da ultimo: Colombia, Nigeria e Vietnam) guardano infatti alla possibilità di entrare a far parte dei BRICS come un'opportunità per dare spazio alla propria voce (finora perlopiù inascoltata) e, soprattutto, alla stregua di un'occasione vitale per rilanciare le proprie economie nazionali in forte crisi a causa dei pervasivi effetti, diretti e indiretti, della pandemia da COVID-19 e della crisi legata al perdurare della guerra russo-ucraina (specialmente nei comparti alimentare, industriale ed energetico, sotto costanti pressioni inflattive<sup>261</sup>). Tutto ciò, senza dover per questo sottostare all'imposizione di pesanti vincoli politici esterni, come invece previsto in base ai “piani di rientro” comandati dalle istituzioni della *governance* finanziaria internazionale con sede a Washington.

Benché l'avvento del mondo multipolare si presenti intriso dei rischi, delle avversità e dei contrasti in cui ineludibilmente si sostanziano le problematiche legate alla redistribuzione del potere tra i maggiori *players* globali, la ridefinizione della *leadership* mondiale non manca di aprire il campo anche a nuove opportunità di cooperazione internazionale e, a tal riguardo, richiede un forte impegno condiviso per il rafforzamento di una *governance* planetaria responsabile nonché idonea ad affrontare le sfide comuni<sup>262</sup>, in vista dell'instaurazione di un ordine mondiale più equo, pacifico

---

delle attuali crisi geopolitiche; (b) quale antidoto per le tentazioni di arroccamento eurocentrico e (c) come principale rimedio contro “legge della giungla” perseguita dai regimi autoritari (soprattutto dalla Russia, in seguito apostrofata dallo stesso Borrell come: «pompa di benzina il cui padrone ha una bomba atomica») che si oppongono all'affermazione dell'ordine mondiale “basato sulle regole” di impianto liberal-democratico occidentale. Cfr. *European Diplomatic Academy: Opening remarks by High Representative Josep Borrell at the inauguration of the pilot programme*, Bruges, 13 ottobre 2022.

<sup>260</sup> Si pensi, inoltre, al preoccupante innalzamento della tensione nell'intera regione del Medio Oriente, sempre più avvinta tra le fiamme e le rovine della guerra a Gaza tra l'organizzazione politica palestinese *Hamas* e Israele. In merito, si segua l'evoluzione della causa avviata il 29 dicembre 2023 al cospetto della Corte internazionale di Giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*.

<sup>261</sup> Cfr.: G. Aslanyürek, *Does BRICS present multilateral bifurcation as an alternative to the West during the pandemic and global inflation crisis era?*, in 4 *BRICS Journal of Economics* 117 (2023); B.A. Iqbal, *COVID-19: Its Impact on BRICS Economies*, *ivi*, 1-7. Inoltre, si veda: *Commodity Market Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*, Gruppo BM (WBG), Washington D.C., aprile 2022.

<sup>262</sup> Si consideri, al riguardo, il testo della Risoluzione 79/1 dell'Assemblea Generale dell'ONU, del 22 settembre 2024, intitolata *The Pact for the Future*, e in particolare il paragrafo 34 (Azione 13) che riconosce «l'interdipendenza della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani» sottolineando altresì «l'importanza della *rule of law* a livello internazionale e nazionale». Significativamente, Russia e Iran si sono opposti all'adozione (avvenuta per consenso, senza voto) di tale

e sostenibile nell'interesse di tutte le nazioni, dell'ambiente e delle generazioni presenti e future. Questo, tuttavia, richiede che l'Occidente scelga di privilegiare gli strumenti costruttivi del dialogo "non-conflittuale" e della collaborazione orizzontale nell'interazione con una realtà estesa di paesi che – in base alle stime del FMI – rappresenterà una quota sempre più consistente della ricchezza e delle risorse globali e, in tono analogo, esige che il c.d. Primo mondo rifugga dal retaggio realista di logiche verticali di potenza e dominio ormai inattuali, incentrate sul culto del conflitto e delle crisi come unici orizzonti di senso e misura di relazioni internazionali votate esclusivamente alla creazione di spazi fluidi e omogenei, funzionali agli interessi dei "padroni del vapore". Non richiede del resto particolari sforzi sillogistici o speculativi comprendere che la "sostanza" che ha oggi trovato la propria "forma" nella realtà dei BRICS sia proprio la necessità, da parte del Sud del mondo, di contrastare una riedizione, in chiave planetaria, della controversa dottrina del «Destino manifesto»<sup>263</sup> che si ostini a identificare l'Occidente quale unico legittimo portatore dei concetti archetipici di "verità", "libertà" e "giustizia" a discapito di una concezione pragmatica dell'essenza poliedrica e "sinallagmatica" di tali assunti, parimenti atta a considerare l'evoluzione policentrica e multipolare delle relazioni internazionali.

Dinanzi al processo di espansione dei BRICS, dunque, non appare concepibile che l'Occidente e, tanto più, l'Unione europea decidano di isolarsi e arroccarsi dentro i propri "riscoperti" confini, in nome della pretesa opportunità di una "deglobalizzazione" e di un *decoupling* tra "parti del mondo", all'opposto, di fatto insostenibili, visti: (a) l'enorme volume globale degli scambi di beni e servizi; (b) gli ingenti flussi di capitali, informazioni e persone attraverso le frontiere, facilitati dall'odierna tecnologia; (c) l'elevato tenore dell'interdipendenza tra le varie economie e (d) l'estesa complessità

---

risoluzione – atto conclusivo, insieme ai suoi allegati, del *Summit of the Future 2024* – avanzando anche la proposta di un emendamento (A/79/L.3) utile a riaffermare la validità del principio di non-intervento ai sensi dell'art. 2.7 della Carta delle Nazioni Unite. Resta inoltre rilevante l'astensione di altri Membri dei BRICS come Cina e Arabia Saudita (quest'ultima ancora nelle vesti di "paese invitato" ad aderire a pieno titolo alla formazione).

<sup>263</sup> Per una disamina sull'argomento, in ampia prospettiva, cfr.: T.R. Hietala, *Manifest Design: American Exceptionalism and Empire*, New York, 2003; M. van Elteren, *U.S. Cultural Imperialism Today: Only a Chimera?*, in 23 *SAIS Review* 169 (2003); A. Stephanson, *Destino manifesto. L'espansionismo americano e l'Impero del Bene*, collana «Campi del sapere», Milano, 2004; O. Dahbour, *Hegemony and Rights: On the Liberal Justification of Empire*, in A. Dawson, M.J. Schueller (Eds.), *Exceptional State: Contemporary U.S. Culture and the New Imperialism*, Durham, 2007, 105-131; A. Dawson, M.J. Schueller, *Introduction: Rethinking Imperialism*, *ivi*, 1-34; I. Parmar, *The US-led liberal order: imperialism by another name?*, in 94 *International Affairs* 151 (2018); J. Pass, *American Hegemony in the 21st Century. A Neo-Neo-Gramscian Perspective*, Londra, 2019. Rileva altresì: T. Donnelly, D. Kagan, G. Schmitt, *Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century*, PNAC – Project for the New American Century, Washington D.C., 2, settembre 2000. Si veda anche il celebre lavoro di A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique* (Vol. I, 1835; Vol. II, 1840), che esplora le caratteristiche uniche della democrazia americana e il senso di "missione speciale" che animava già *in nuce* gli Stati Uniti, ponendo in risalto come il modello democratico americano rappresentasse un esperimento politico eccezionale rispetto agli altri sistemi politici dell'epoca, come tale destinato ad avere ripercussioni a livello mondiale.

dei processi produttivi mondiali basati sulla catena diffusa del valore<sup>264</sup>. Si profila, al contrario, l'occasione di costruire un ponte di dialogo attivo tra gli esponenti del mondo occidentale e la realtà emergente del gruppo dei BRICS, mirando a instaurare i presupposti per la valorizzazione del grande patrimonio (storico, culturale, materiale e spirituale) comune nel quadro collaborativo di un piano di sviluppo sostenibile veramente condiviso, fondato sulla convivenza pacifica nel rispetto reciproco delle differenti identità e su una rinnovata concezione egualitaria del multilateralismo, inteso come prassi e filosofia di interazione paritaria e cooperazione inclusiva nonché quale orizzonte multicentrico di concertazione e negoziazione tra la variegata molteplicità degli attori internazionali, utile ad affrontare efficacemente questioni di rilevanza globale avendo in giusta considerazione gli interessi di tutti e agendo in funzione del bene comune<sup>265</sup>.

Al netto di comprensibili ritrosie dettate dall'autopercezione di superiorità legata alle trascorse epoche di indiscusso predominio, gli elementi raccolti e le argomentazioni fin qui svolte sembrano evidenziare come per gli attori occidentali sia con buona probabilità giunto il momento di confrontarsi costruttivamente con il mondo multipolare – accettando l'avvento di ciò che essi stessi hanno peraltro contribuito a forgiare per mezzo delle dinamiche, della semantica e della “semiosi illimitata”<sup>266</sup> della mondializzazione senza confini e senza alternative spinta dopo la fine della Guerra Fredda – e di pensare, con coerenza e nuovo senso di responsabilità, a come continuare a esistere e a evolvere all'interno di tale multipolarità ricoprendo ancora una posizione di primo piano sullo sfondo di un *continuum* storico tutt'altro che concluso<sup>267</sup>. L'intero Occidente, quindi, è ora chiamato a riconoscere se stesso all'interno della odierna realtà policentrica e a indagare l'opportunità di “ripensarsi” come protagonista a tutti gli effetti inscritto all'interno del nuovo scenario multipolare, privilegiando il ricorso agli strumenti propositivi dell'interazione paritaria nei confronti del consolidato sodalizio dei BRICS e della multiforme dimensione del c.d. *Global South*. Il tutto, sullo sfondo della “riscoperta” di un multilateralismo rappresentativo, equo e partecipativo che permetta agli esponenti occidentali di continuare ad affermare i propri interessi fondamentali sul piano politico, economico e valoriale anche nella cornice del mutato scacchiere multivettoriale, alla luce della maturata consapevolezza della convenienza di rifuggire da “nostalgie” egemoniche di ispirazione “revanscista” così come da pratiche assertive unilaterali da ritenersi, per molti versi, anacronistiche nonché foriere di contrapposizioni dagli esiti – potenzialmente esiziali – del tutto inauspicabili.

<sup>264</sup> Sulla tematica qui richiamata, inoltre, cfr. M. Bishop, A. Payne, *The political economies of different globalizations: theorizing reglobalization*, in 18 *Globalizations* 1 (2021), 1-21.

<sup>265</sup> Cfr. C. Pfeiffer, *Il multilateralismo e l'esigenza di un nuovo approccio per la salvaguardia di un ordine internazionale basato su regole condivise*, in M. Ricceri (a cura di), *Il coordinamento BRICS*, cit., 392-417. Per un'ulteriore esplorazione dell'ottica prospettivista, la cui comprensione è quanto mai fondamentale al cospetto del “multilateralismo della multipolarità”, si veda il contributo di: A. Roberts, *Is International Law International?*, Oxford, 2017.

<sup>266</sup> C. Hartshorne, P. Weiss (Eds), *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volumes I and II: Principles of Philosophy and Elements of Logic*, Cambridge - MA, 1960.

<sup>267</sup> Cfr. F. Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, New York, 1992.

Matteo Fulgenzi  
Dip.to di Scienze Umane  
Università degli Studi di Verona  
[matteo.fulgenzi@univr.it](mailto:matteo.fulgenzi@univr.it)